SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità nazionale anticorruzione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Regione Toscana

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 26 giugno 2014.

Aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a decorrere dal 1° luglio 2014, agli allievi delle scuole militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 788, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", in materia di corresponsione di una paga netta giornaliera agli allievi delle scuole militari;

Visto l'art. 529, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nel quale sono dettate disposizioni circa la misura della paga netta giornaliera da corrispondere agli allievi delle scuole militari e si autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1° luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto il decreto interministeriale 5 dicembre 2013 recante l'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, dal 1° luglio 2013, agli allievi delle scuole militari;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento annuale delle paghe nette giornaliere spettanti, a far data dal 1° luglio 2014, agli allievi delle scuole militari;

Considerato il tasso di inflazione programmato per il 2014, pari all'1,5 per cento;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere spettanti agli allievi delle scuole militari "Nunziatella" e "Teulié", della scuola navale militare "Francesco Morosini" e della scuola militare aeronautica "Giulio Douhet" sono fissate, con decorrenza 1° luglio 2014, nelle seguenti misure:

a) allievi del primo anno: euro 3,70;

b) allievi del secondo anno: euro 4,04;

c) allievi del terzo anno: euro 4,43.

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in euro 7.606,56 per l'anno finanziario 2014 e in euro 15.089,10 per l'anno finanziario 2015, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti dei sottoindicati capitoli di bilancio, relativi alla missione n. 5 "Difesa e sicurezza del territorio", dello stato di previsione del Ministero della difesa:

a) quanto a euro 4.228,32 per l'anno 2014 e euro 8.387,70 per l'anno 2015 nell'ambito del programma "Approntamento e impiego delle forze terrestri", capitolo 4191/1;

b) quanto a euro 2.075,52 per l'anno 2014 e euro 4.117,20 per l'anno 2015 nell'ambito del programma "Approntamento e impiego delle forze navali", capitolo 4311/1;

c) quanto a euro 1.302,72 per l'anno 2014 e euro 2.584,20 per l'anno 2015 nell'ambito del programma "Approntamento e impiego delle forze aeree", capitolo 4461/1.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro della difesa
PINOTTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

14A06452

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° luglio 2014.

Criteri e modalità per assicurare la gestione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 12, commi da 59 a 70, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo alla soppressione di Fondazione Valore Italia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 62, del decreto-legge sopra citato, il Ministero dello sviluppo

economico provvede alla gestione diretta del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali («Disegni+»), oggetto della convenzione tra il Ministero e la Fondazione Valore Italia, firmata in data 17 dicembre 2009 e successivamente integrata in data 30 gennaio 2012;

Visto il «Bando per concessione di agevolazioni per il design a favore di micro e PMI» («Disegni+»), di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2011;

Considerato che è necessario assicurare la continuità dei servizi forniti dalla soppressa Fondazione Valore Italia, completando la realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane in materia di disegni e modelli industriali;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie per il completamento del citato programma di agevolazioni devono essere riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che il comma 65 dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prevede il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la soppressa Fondazione Valore Italia alla data del 1° gennaio 2014;

Tenuto conto che il comma 62 dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, rimanda all'emanazione di un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di gestione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali («Disegni+»);

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 62, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali, di cui al bando pubblicato mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2011 (nel seguito «bando») è gestito direttamente dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM del Ministero dello sviluppo economico.

2. Sono fatte salve tutte le prescrizioni di cui al bando richiamato al comma 1, a eccezione di quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2.

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

2. La Direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM riceve dal Commissario liquidatore della Fondazione Valore Italia i fascicoli cartacei e/o telematici e le attrezzature necessarie per la gestione del programma «Disegni+».

3. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni, come per ogni altro adempimento connesso con l'attività istruttoria delle domande, la Direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM procede secondo le modalità previste nel bando e può richiedere integrazione della documentazione.

4. In caso di richiesta di integrazione della documentazione di cui al comma precedente, il soggetto beneficiario è tenuto a fornirla nei tempi e nei modi fissati dalla Direzione medesima.

5. La concessione e l'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'avvenuta riassegnazione delle risorse necessarie prevista dall'art. 12, comma 62, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.

6. A seguito dell'avvenuta riassegnazione delle risorse finanziarie la Direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM provvede ad assumere con decreto del Direttore generale, nel rispetto delle norme vigenti, gli impegni relativi alle domande per le quali è stata firmata la lettera di intenti ma non si è ancora provveduto all'erogazione totale delle agevolazioni.

7. La concessione dell'agevolazione e la conseguente erogazione è disposta, nel rispetto delle norme vigenti, con decreto del Direttore generale per la lotta alla contraffazione - UIBM.

Roma, 1° luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2014
Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 3058

14A06450

DECRETO 7 luglio 2014.

Revoca del commissario liquidatore della «Società Cooperativa Edilizia S. Domenico a r.l.», in Torre Annunziata.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 2007 con il quale la società cooperativa «Società Cooperativa Edilizia S. Domenico A R.L.» con sede in Torre Annunziata (NA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Carlo Evangelista ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore avv. Carlo Evangelista non ha adempiuto diligentemente ai compiti d'ufficio omettendo di relazionare secondo il disposto di cui all'art. 205 L.F. nonostante la diffida prot. n. 187146 del 10 settembre 12, reiterata in data 24 settembre 13 prot. 154275;

Ravvisata la necessità di provvedere alla revoca del predetto commissario liquidatore dall'incarico affidatogli con D.M. 25 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Carlo Evangelista è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della Società Cooperativa «Sociatà Cooperativa Edilizia S. Domenico a R.L.» con sede in Torre Annunziata (NA), già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente D.M. 25 settembre 2007.

Art. 2.

Il dr. Andrea Mancino, nato a Torre Annunziata (NA) l'8 marzo 1965, C.F. MNCNDR65C08L245U, con studio in Napoli, Via A. Vespucci n. 9, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa in argomento, in sostituzione dell'avv. Carlo Evangelista, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06312

DECRETO 7 luglio 2014.

Revoca del commissario liquidatore della «SV.ED.IT. - Sviluppo Edilizio Italiano - Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1991 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il quale la società cooperativa «SV.ED.IT. - Sviluppo Edilizio Italiano - Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Napoli è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545-*septiesdecies* c.c.) e il dott. Gennaro Del Gaudio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 14 maggio 1997 con il quale il rag. Salvatore Cotuogno è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dr. Gennaro Del Gaudio, rinunciatario;

Considerato che il rag. Salvatore Cotuogno non ha ottemperato diligentemente agli obblighi previsti dalla legge fallimentare e le diffide prot. n. 137069 del 14 giugno 12 e prot. n. 201040 del 5 dicembre 13 sono state restituite al mittente con la dicitura «trasferito»;

Ravvisata la necessità di provvedere alla revoca del predetto commissario liquidatore dall'incarico affidatogli con D.D. 14 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Salvatore Cotuogno è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «SV. ED.IT. - Sviluppo Edilizio Italiano - Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente D.M. 5 agosto 1991;

Art. 2.

Il dr. Massimo Formisano, nato a Napoli il 8 luglio 1964, C.F. FRMMSM64L08F839S, domiciliato in Ercolano (NA), Via Nuova Bellavista n. 3, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa in argomento, in sostituzione del rag. Salvatore Cotuogno, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06313

DECRETO 7 luglio 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Ibiscus società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in San Giorgio a Cremano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale la società cooperativa «Ibiscus Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Vittorio Ricci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto dirigenziale 5 febbraio 2014 con il quale l'avv. Stefania Girfatti è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Vittorio Ricci, rinunciatario;

Visto il decreto direttoriale 1° aprile 2014 con il quale il dott. Aniello Nocera è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Stefania Girfatti, rinunciataria;

Vista la nota del 19 maggio 2014 con la quale il dott. Aniello Nocera rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Formisano, nato a Napoli l'8 luglio 1964, C.F. FRMMSM64L08F839S e domiciliato in Ercolano (Napoli), via Nuova Bellavista n. 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ibiscus Cooperativa Edilizia a responsabilità limitata», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), codice fiscale 01447970631, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 14 giugno 2005, in sostituzione del dott. Aniello Nocera, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 luglio 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A06314

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sinvacor» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 787/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale SINVACOR (simvastatina);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042986012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12/05/2014;

Vista la deliberazione n. 21 del 24 giugno 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SINVACOR (simvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - AIC n. 042986012 (in base 10) 18ZUJW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,09.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,41.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SINVACOR (simvastatina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06426

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Esmya» (ulipristal acetato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 805/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Gedeon Richter PLC è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ESMYA;

Vista la domanda con la quale la ditta Gedeon Richter PLC ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di AIC n. 042227013/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 giugno 2014;

Vista la deliberazione n. 25 in data 23 luglio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ESMYA (ulipristal acetato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«5 mg - compressa - uso orale - blister (ALU/PVC/PE/PVDC)» 28 compresse;

A.I.C. n. 042227013/E (in base 10) 188PB5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 51

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 149,10

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 246,08

Validità del contratto: 24 mesi

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ESMYA (ulipristal acetato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ginecologo (RNRL)

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06424

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Selincro» (nalmefene), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 804/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società H. Lundbeck A/S è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale SELINCRO;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta H. Lundbeck A/S ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di AIC n. 042683019/E e AIC n. 042683021/E;

Visto il parere delle Commissioni consultive tecnico scientifiche del 7 aprile 2014 e del 23 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SELINCRO (nalmefene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«18 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 7 compresse - A.I.C. n. 042683019/E (in base 10) 18QLNC (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Confezione:

«18 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 14 compresse - A.I.C. n. 042683021/E (in base 10) 18QLNF (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SELINCRO (nalmefene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06425

DETERMINA 31 luglio 2014.

Modalità e condizioni di impiego dei medicinali a base di imiquimod. (Determina n. 847/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Viste le determinazioni con le quali le società hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale;

Visto il parere della Commissione tecnica scientifica nella seduta del 12 maggio 2014, che ritiene utile un PT cartaceo AIFA che chiarisca le indicazioni in rimborsabilità dei farmaci con principio attivo Imiquimod;

Determina:

Art. 1.

Condizioni e modalità di impiego

Alle specialità medicinali a base di Imiquimod, si applicano le seguenti modalità e condizioni di impiego:

prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) come da scheda allegata alla presente determina (all.1).

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO (PT) AIFA
per la prescrizione di medicinali a base di **IMIQUIMOD**
(valido per sei settimane)

Centro prescrittore: ____________________

Nome e cognome del medico prescrittore: ____________________

Recapito telefonico: ____________________

Paziente (nome, cognome): ____________________

Età (anni): ________ *Sesso:* M ☐ F ☐ *Codice Fiscale:* ____________________

Indirizzo: ____________________ *Recapito telefonico:* ____________________

ASL di Residenza: ____________ *Medico di Medicina Generale* ____________________

La prescrizione del farmaco è a carico del SSN esclusivamente per le seguenti indicazioni (pazienti adulti):

- **trattamento topico di carcinomi basocellulari superficiali di piccola dimensione (sBCC)[1] , chirurgicamente non aggredibili o difficilmente aggredibili (per localizzazione o per le possibili conseguenze estetiche);**
- **trattamento topico dei condilomi acuminati esterni genitali e perianali nei pazienti adulti.**

Criteri di inclusione:

1. Carcinoma basocellulare superficiale di piccole dimensioni non aggredibile chirurgicamente, localizzato in aree difficilmente aggredibili chirurgicamente o per il quale il risultato estetico possa essere compromesso:
   Si ☐ No ☐

2. Condilomi acuminati esterni genitali e perianali (*condilomata acuminata*) nei pazienti adulti.
   Si ☐ No ☐

Criteri di esclusione *(ai fini dell'eleggibilità è valida solo la risposta **No**):*

Carcinomi basocellulari nodulare o infiltrato:
Si ☐ No ☐

[1] **superficie massima 0,5 cm^2 e diametro massimo 2 cm.**

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco – Via del Tritone, 181 – 00187 Roma - Tel. 06.5978401 - www.agenziafarmaco.gov.it

Dose e durata del trattamento

Carcinoma basocellulare

Applicare imiquimod crema **5 volte alla settimana** (esempio: da lunedì a venerdì), prima di coricarsi, e lasciare agire sulla cute per circa 8 ore. Durata prevista del trattamento: **6 settimane.**

Condilomi genitali esterni

Applicare imiquimod crema **3 volte alla settimana (esempio: lunedì, mercoledì e venerdì),** prima di coricarsi, e lasciare agire sulla cute per 6-10 ore. Il trattamento dovrà essere proseguito fino alla scomparsa delle lesioni o per un massimo di 16 settimane.

Data ___/___/___

Timbro e firma del clinico prescrittore

____

14A06428

DETERMINA 31 luglio 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Optisulin» (insulina glargine). (Determina n. 832/2014).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale OPTISULIN (insulina glargine) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con le decisioni del 27 giugno 2000, 9 agosto 2002 e 9 marzo 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/133/001 100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML-1 flaconcino;

EU/1/00/133/002 100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML-2 flaconcini;

EU/1/00/133/003 100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML-5 flaconcini;

EU/1/00/133/004 100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML- 10 flaconcini;

EU/1/00/133/005 100 UI/ML - soluzione iniettabile in cartuccia- uso sottocutaneo - cartucce (vetro) 3 ML-4 cartucce;

EU/1/00/133/006 100 UI/ML - soluzione iniettabile in cartuccia - uso sottocutaneo - cartucce (vetro) 3 ML-5 cartucce;

EU/1/00/133/007 100 UI/ML- soluzione iniettabile in cartuccia - uso sottocutaneo - cartucce (vetro) 3 ML-10 cartucce;

EU/1/00/133/008 100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 10 ML-1 flaconcino;

EU/1/00/133/009 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET)- 3 ML- 1 penna preriempita;

EU/1/00/133/010 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET)- 3 ML- 3 penne preriempite;

EU/1/00/133/011 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET)- 3 ML- 4 penne preriempite;

EU/1/00/133/012 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 5 penne preriempite;

EU/1/00/133/013 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET)- 3 ML- 6 penne preriempite;

EU/1/00/133/014 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 8 penne preriempite;

EU/1/00/133/015 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET)- 3 ML- 9 penne preriempite;

EU/1/00/133/016 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML- 10 penne preriempite;

EU/1/00/133/017 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per OPTICLICK- 3 ML- 1 cartuccia;

EU/1/00/133/018 100 UI/ML - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per OPTICLICK- 3 ML- 3 cartucce;

EU/1/00/133/019 100 UI/ML - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per OPTICLICK- 3 ML- 4 cartucce;

EU/1/00/133/020 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK- 3 ML- 5 cartucce;

EU/1/00/133/021 100 UI/ML- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per OPTICLICK- 3 ML- 6 cartucce;

EU/1/00/133/022 100 UI/ML - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 8 cartucce;

EU/1/00/133/023 100 UI/ML- soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per OPTICLICK- 3 ML - 9 cartucce;

EU/1/00/133/024 100 UI/ML - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) per OPTICLICK- 3 ML - 10 cartucce;

EU/1/00/133/025 100 UI/ML -soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 1 penna preriempita;

EU/1/00/133/026 100 UI/ML - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML- 3 penne preriempite;

EU/1/00/133/027 100 UI/ML - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML- 4 penne preriempite;

EU/1/00/133/028 100 UI/ML - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML- 5 penne preriempite;

EU/1/00/133/029 100 UI/ML - soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 6 penne preriempite;

EU/1/00/133/030 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 8 penne preriempite;

EU/1/00/133/031 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 9 penne preriempite;

EU/1/00/133/032 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 10 penne preriempite.

Titolare A.I.C.: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 maggio 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 maggio 2014;

Vista la deliberazione n. 21 in data 24 giugno 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale OPTISULIN (insulina glargine) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043192018/E (in base 10) 1963QL (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML - 2 flaconcini - A.I.C. n. 043192020/E (in base 10) 1963QN (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML - 5 flaconcini - A.I.C. n. 043192032/E (in base 10) 1963R0 (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML - 10 flaconcini - A.I.C. n. 043192044/E (in base 10) 1963RD (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile in cartuccia - uso sottocutaneo - cartucce (vetro) 3 ML - 4 cartucce - A.I.C. n. 043192057/E (in base 10) 1963RT (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile in cartuccia - uso sottocutaneo - cartucce (vetro) 3 ML - 5 cartucce - A.I.C. n.. 043192069/E (in base 10) 1963S5 (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile in cartuccia - uso sottocutaneo - cartucce (vetro) 3 ML - 10 cartucce - A.I.C. n. 043192071/E (in base 10) 1963S7 (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 10 ML - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043192083/E (in base 10) 1963SM (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 1 penna preriempita - A.I.C. n. 043192095/E (in base 10) 1963SZ (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 3 penne preriempite - A.I.C. n. 043192107/E (in base 10) 1963TC (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 4 penne preriempite - A.I.C. n. 043192119/E (in base 10) 1963TR (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 5 penne preriempite - A.I.C. n. 043192133/E (in base 10) 1963U5 (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 6 penne preriempite - A.I.C. n. 043192145/E (in base 10) 1963UK (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 8 penne preriempite - A.I.C. n. 043192158/E (in base 10) 1963UY (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 9 penne preriempite - A.I.C. n. 043192160/E (in base 10) 1963V0 (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 10 penne preriempite - A.I.C. n. 043192172/E (in base 10) 1963VD (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 1 cartuccia - A.I.C. n. 043192184/E (in base 10) 1963VS (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 3 cartucce - A.I.C. n. 043192196/E (in base 10) 1963W4 (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 4 cartucce - A.I.C. n. 043192208/E (in base 10) 1963WJ (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 5 cartucce - A.I.C. n. 043192210/E (in base 10) 1963WL (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 6 cartucce

-A.I.C. n. 043192222/E (in base 10) 1963WY (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 8 cartucce -A.I.C. n. 043192234/E (in base 10) 1963XB (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 9 cartucce -A.I.C. n. 043192246/E (in base 10) 1963XQ (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 10 cartucce -A.I.C. n. 043192259/E (in base 10) 1963Y3 (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 1 penna preriempita - A.I.C. n. 043192261/E (in base 10) 1963Y5 (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 3 penne preriempite - A.I.C. n. 043192273/E (in base 10) 1963YK (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 4 penne preriempite - A.I.C. n. 043192285/E (in base 10) 1963YX (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 5 penne preriempite - A.I.C. n. 043192297/E (in base 10) 1963Z9 (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 6 penne preriempite - A.I.C. n. 043192309/E (in base 10) 1963ZP (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 8 penne preriempite - A.I.C. n. 043192311/E (in base 10) 1963ZR (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 9 penne preriempite - A.I.C. n. 043192323/E (in base 10) 196403 (in base 32);

100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 10 penne preriempite - A.I.C. n. 043192335/E (in base 10) 19640H (in base 32)

Indicazioni terapeutiche: trattamento del diabete mellito in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di età.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale OPTISULIN (insulina glargine) è classificata come segue:

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile in cartuccia - uso sottocutaneo - cartucce (vetro) 3 ML - 5 cartucce - A.I.C. n. 043192069/E (in base 10) 1963S5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 50,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 84,05.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 10 ML - 1 flaconcino A.I.C. n. 043192083/E (in base 10) 1963SM (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 33,95.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 56,03.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 5 penne preriempite - A.I.C. n. 043192297/E (in base 10) 1963Z9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 50,93.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 84,05.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043192018/E (i- base 10) 1963QL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML - 2 flaconcini - A.I.C. n. 043192020/E (in base 10) 1963QN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML - 5 flaconcini - A.I.C. n. 043192032/E (in base 10) 1963R0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile in flaconcino - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 5 ML - 10 flaconcini - A.I.C. n. 043192044/E (in base 10) 1963RD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile in cartuccia - uso sottocutaneo - cartucce (vetro) 3 ML - 4 cartucce - A.I.C. n. 043192057/E (in base 10) 1963RT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile in cartuccia - uso sottocutaneo - cartucce (vetro) 3 ML - 10 cartucce - A.I.C. n. 043192071/E (in base 10) 1963S7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 1 penna preriempita - A.I.C. n. 043192095/E (in base 10) 1963SZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 3 penne preriempite - A.I.C. n. 043192107/E (in base 10) 1963TC (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempi-

ta (OPTISET) - 3 ML - 4 penne preriempite - A.I.C. n. 043192119/E (in base 10) 1963TR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 5 penne preriempite - A.I.C. n. 043192133/E (in base 10) 1963U5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 6 penne preriempite - A.I.C. n. 043192145/E (in base 10) 1963UK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 8 penne preriempite - A.I.C. n. 043192158/E (in base 10) 1963UY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 9 penne preriempite - A.I.C. n. 043192160/E (in base 10) 1963V0 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (OPTISET) - 3 ML - 10 penne preriempite - A.I.C. n. 043192172/E (in base 10) 1963VD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 1 cartuccia - A.I.C. n. 043192184/E (in base 10) 1963VS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 3 cartucce - A.I.C. n. 043192196/E (in base 10) 1963W4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 4 cartucce - A.I.C. n. 043192208/E (in base 10) 1963WJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 5 cartucce - A.I.C. n. 043192210/E (in base 10) 1963WL (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 6 cartucce - A.I.C. n. 043192222/E (in base 10) 1963WY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 8 cartucce - A.I.C. n. 043192234/E (in base 10) 1963XB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 9 cartucce - A.I.C. n. 043192246/E (in base 10) 1963XQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) per OPTICLICK - 3 ML - 10 cartucce - A.I.C. n. 043192259/E (in base 10) 1963Y3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 1 penna preriempita - A.I.C. n. 043192261/E (in base 10) 1963Y5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 3 penne preriempite - A.I.C. n. 043192273/E (in base 10) 1963YK (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 4 penne preriempite - A.I.C. n. 043192285/E (in base 10) 1963YX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 6 penne preriempite - A.I.C. n. 043192309/E (in base 10) 1963ZP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 8 penne preriempite - A.I.C. n. 043192311/E (in base 10) 1963ZR (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 9 penne preriempite - A.I.C. n. 043192323/E (in base 10) 196403 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: 100 UI/ML - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita (SOLOSTAR) - 3 ML - 10 penne preriempite - A.I.C. n. 043192335/E (in base 10) 19640H (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OPTISULIN (insulina glargine) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06429

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ferlixit» (gluconato ferrico sodico), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 830/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società SANOFI-AVENTIS S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale FERLIXIT;

Vista la domanda con la quale la ditta SANOFI-AVENTIS S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di A.I.C. n. 021455023;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 13 maggio 2014;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 maggio 2014;

Vista la deliberazione n. 25 del 23 luglio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FERLIXIT (gluconato ferrico sodico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «62,5 mg/5 ml soluzione per uso orale e uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 021455023 (in base 10) 0NGS5H (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4,36.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 7,20.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FERLIXIT è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06430

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 29 luglio 2014.

Problematiche in ordine all'uso della cauzione provvisoria a definitiva (articoli 75 e 133 del Codice). (Determina n. 1).

Nella presente determinazione vengono presentate alcune indicazioni operative per il superamento di talune criticità riscontrate dall'Autorità, nell'ambito della propria attività istituzionale, in ordine all'applicazione dell'istituto della cauzione.

1. Quadro normativo di riferimento.

Partendo dal dato normativo, in tema di cauzioni, l'art. 75 del Codice stabilisce per gli appalti di lavori, servizi e forniture l'obbligo di corredare l'offerta di una cauzione, detta cauzione provvisoria, in misura pari al 2% dell'importo indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito, il cui scopo è quello di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa. La norma in commento consente al partecipante di prestare a garanzia dell'offerta, a sua scelta, garanzie reali e/o personali. La cauzione provvisoria può essere costituita, infatti, in contanti ovvero in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato oppure sotto forma di fideiussione. Quest'ultima può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari purché questi siano iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1).

L'art. 113 del Codice disciplina invece la cauzione definitiva il cui scopo è garantire la corretta esecuzione dell'appalto, imponendo all'esecutore del contratto la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale con cui il fideiussore si impegna a risarcire la stazione appaltante del mancato o inesatto adempimento del contraente (art. 113, comma 5). L'ammontare di questa cauzione deve essere pari al 10% dell'importo del contratto, ma può variare, nel caso vi sia un ribasso d'asta superiore al 10%, in base ad un particolare tipo di calcolo che consente di quantificare l'importo della cauzione alle condizioni di aggiudicazione, imponendo all'aggiudicatario che ha formulato un ingente ribasso d'asta la presentazione di garanzie direttamente proporzionate allo sconto praticato in sede di offerta.

La garanzia deve necessariamente essere prestata sotto forma di fideiussione e «deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante».

A sua volta, l'art. 113 richiama espressamente l'art. 75, comma 3, il quale estende l'ambito dei soggetti che possono prestare la cauzione, oltre che a banche e ad imprese di assicurazioni, a tutti gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo del residuo 20% dell'iniziale importo garantito va effettuato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Entrambi gli strumenti (cauzione provvisoria e cauzione definitiva) sono indispensabili a garantire il corretto svolgersi della procedura concorsuale sicché la mancata costituzione della garanzia porta – in modo sostanzialmente automatico – alla perdita di effetti dell'aggiudicazione.

In particolare, per quanto concerne la cauzione provvisoria non vi è uniformità di vedute circa la possibilità di applicare l'istituto del soccorso istruttorio; al riguardo, l'Autorità nella Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, ha affermato che: «più complessa appare l'ipotesi di presentazione di una cauzione provvisoria di importo deficitario, giacché parte della giurisprudenza ammette, in tal caso, l'esercizio del soccorso istruttorio volto a fare integrare la garanzia. Si ritiene che la questione vada ricondotta ai principi generali che presiedono l'applicazione dell'art. 46, comma 1, del Codice in tema di integrazione documentale, ammissibile solo ove non incida sulla

---

(1) Le caratteristiche che devono possedere gli intermediari finanziari per rilasciare fideiussioni sono quelle risultanti dalle modifiche introdotte dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. In precedenza la normativa prevedeva che gli intermediari dovessero essere iscritti negli appositi albi, di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

parità di trattamento tra i concorrenti e, quindi, nel caso di specie, in ipotesi di evidente errore formale».

2. L'applicabilità degli articoli 75 e 113 ai settori speciali.

Le disposizioni normative di cui agli articoli 75 e 113 del Codice in tema di cauzioni negli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 206 del medesimo Codice, non rientrano tra le norme di diretta applicazione ai settori cd. «speciali». L'art. 206, infatti, effettua una puntuale ricognizione delle norme applicabili a tali settori, ed essendo una norma di stretta interpretazione, il mancato riferimento espresso alle disposizioni in materia di cauzioni per i settori ordinari comporta che soltanto con la *lex specialis* di gara la stazione appaltante possa discrezionalmente autovincolarsi alla specifica normativa soprarichiamata. A tale proposito, occorre ricordare che quando si tratta di amministrazioni aggiudicatrici o di organismi di diritto pubblico ex art. 3 del Codice, l'applicazione del regime semplificato previsto dalla terza parte del Codice stesso è strettamente condizionata alla circostanza che essi operino nei settori definiti «speciali». Al di fuori delle attività summenzionate, per ogni appalto non strumentalmente connesso al settore specifico, torna applicabile la disciplina di carattere generale (vd. Consiglio di Stato n. 2919/2011). Viceversa, per le imprese pubbliche che non rientrino nel novero dei soggetti sopra indicati, l'Adunanza Plenaria n. 16/2011 ha definitivamente chiarito che esse sono tenute all'osservanza della disciplina degli appalti pubblici solo nei settori speciali.

Quando un'impresa pubblica o organismo di diritto pubblico attivi nei settori speciali decidono di richiedere una cauzione, provvisoria o definitiva, necessariamente devono trovare applicazione i principi stabiliti all'art. 2 del Codice, di cui gli articoli 75 e 113.

In questo senso, l'operazione di applicare «altre» regole rispetto a quelle elencate nell'art. 206 non può condurre le stazioni appaltanti a dettare regole «più severe e più stringenti» che, anziché semplificare e aprire la partecipazione limitino, di fatto, l'ambito partecipativo, vanificando la stessa specialità per come intesa dal legislatore (Parere del Consiglio di Stato al Codice dei contratti Sezione consultiva - Adunanza del 6 febbraio 2006).

L'art. 206, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, come pure l'art. 339, comma 2, del Regolamento (D.P.R n. 207/2010), consente agli enti aggiudicatori nei settori speciali di applicare parzialmente o di far riferimento ad altre disposizione dell'ordinamento giuridico degli appalti, dandone preventiva comunicazione nella *lex specialis*, a patto però che sussista una giusta proporzione tra dette «regole» e la natura, la complessità e l'importanza dell'appalto, senza che ulteriori vincoli procedimentali e sostanziali possano ostacolare la massima concorrenza nell'affidamento.

In buona sostanza la discrezionalità accordata dal legislatore agli enti aggiudicatori che indicono appalti nei settori speciali incontra necessariamente dei limiti, poiché se da un lato consente di gestire le procedure di gara in modo più elastico e semplificato, dall'altro è chiaro che tale discrezionalità deve essere gestita secondo criteri non discriminatori, di logicità e ragionevolezza, rispettando il principio di proporzionalità e di congrua motivazione, rispettando altresì i principi e le disposizioni comuni a tutti gli appalti sia dei settori ordinari che di quelli speciali per come definiti nell'art. 2, comma 1 del Codice.

Viceversa, nel contenuto dei bandi, si riscontra una prassi largamente diffusa tra le stazioni appaltanti di richiedere dei requisiti che potrebbero produrre discriminazioni tra i concorrenti impedendo un corretto svolgimento delle procedure. Le stazioni appaltanti, infatti:

a) tendono a limitare la scelta dei soggetti garanti, includendo solo banche o banche e assicurazioni ed escludendo l'estensione agli intermediari finanziari iscritti negli appositi albi (ex art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *TUB)* tenuti dalla Banca d'Italia; (vd. par. 3);

b) richiedono il possesso di determinati livelli di rating, come assegnati dalle principali agenzie internazionali. (vd. par. 4).

Inoltre, le imprese di assicurazione contestano la previsione di richiedere che le garanzie siano prestate nella forma del «contratto autonomo di garanzia», ossia nei termini di garanzia da escutersi a prima richiesta e senza eccezioni. (vd. par. 5)

Le imprese, soprattutto di dimensioni medio piccole, lamentano di essere penalizzate dalle indicazioni operative sopra richiamate e dal rifiuto, di fatto, delle imprese di assicurazione di accettare di sottoscrivere un contratto autonomo di garanzia; ciò le porrebbe in una situazione di svantaggio nella competizione in violazione del principio di ampia partecipazione alle procedure selettive.

3. Sull'esclusione delle garanzie degli intermediari finanziari.

Gli intermediari finanziari sono stati definitivamente abilitati a prestare la garanzia di esecuzione del contratto dalla modifica al Codice introdotta dal decreto legislativo n. 113 del 2007 (secondo decreto correttivo) (2).

(2) Con essa scompare l'inciso "fideiussione bancaria o polizza assicurativa" e viene sostituito con il rinvio alle modalità di costituzione della polizza contenute al comma 3 dell'art. 75. Prima della citata modifica, tale estensione soggettiva era espressamente esclusa (cfr. sul punto Deliberazione n. 42/2007 di questa Autorità). Tuttavia, la giurisprudenza all'indomani di questo ampliamento ha sovente avanzato dei dubbi circa l'immediata operatività della norma in riferimento al rilascio della cauzione definitiva da parte degli intermediari finanziari, per difetto di coordinamento della normativa. Infatti, il D.P.R. 30 marzo 2004, n.115, abrogato dal D.Lgs n. 163/2006 (contenente i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussione in relazione all'affidamento dei lavori pubblici) al suo art. 2 comma 1, prevedeva e disciplinava unicamente la cauzione provvisoria, ma non la definitiva. Il Regolamento attuativo del Codice (art. 127 rubricato in Requisiti dei Fideiussori) ha eliminato questi dubbi ed oggi ammette definitivamente la possibilità che la cauzione definitiva possa essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, oltre che dalle banche e dalle imprese assicurative.

Tale novella, come ricordato, riguarda solo i settori ordinari e non ha integrato la disciplina dei settori speciali. Diverse stazioni appaltanti, operanti nei settori speciali, adducendo una presunta minore affidabilità della categoria degli intermediari rispetto alle banche ed alle imprese di assicurazione, hanno ritenuto così di non inserirla nel novero dei potenziali garanti.

Nella valutazione del legislatore riferita ai settori ordinari, invece, tale affidabilità è stata pienamente recuperata, in quanto l'operatività degli intermediari finanziari è sottoposta al controllo di Banca d'Italia e a uno specifico assenso ministeriale.

Tra l'altro la Banca d'Italia ha segnalato un fenomeno «allarmante» rappresentato dalle gravi difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti, anche quelle attive nei settori ordinari, nell'escussione della garanzia prestata da alcuni intermediari finanziari. Si tratta di rischi assunti da intermediari non commisurati alle loro strutture patrimoniali ed organizzative, o anche da soggetti non autorizzati a svolgere tali attività in quanto non iscritti nell'elenco speciale di cui al richiamato art. 106 del TUB, né assoggettati a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'Italia bensì sottoposti a forme di controllo più blande (confidi ex art. 155, c. 4 e intermediari ex art. 106 *TUB).*

Per superare tali criticità appare necessario che le stazioni appaltanti richiedano che, nel caso del ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fideiussione contenga gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127, comma 3, del Regolamento (3).

D'altro canto, occorre considerare che la normativa vigente in materia è contenuta nel decreto legislativo n. 141 del 2010 (TUB) di recente modificato dal decreto legislativo n. 169 del 2012. La riforma ha unificato l'elenco dei soggetti di cui all'art. 107 e sono state potenziate le misure sanzionatorie che la Banca d'Italia, nell'ambito della propria attività di vigilanza sugli intermediari finanziari, è facultata ad adottare. Il nuovo art. 108, infatti, prevede che ciascun intermediario dovrà strutturarsi secondo i dettami del disposto di cui al decreto legislativo n. 141/2010, nonché nel rispetto delle disposizioni attuative che la Banca d'Italia è tenuta ad emanare e che interessano «il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni ed i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie».

Si deve quindi ritenere che la nuova normativa possa offrire strumenti nel complesso adeguati per la valutazione e il controllo dell'affidabilità dei soggetti che operano sul mercato, facendo venire meno le resistenze delle stazioni appaltanti ad estendere la previsione normativa che ammette la possibilità che la cauzione definitiva possa essere rilasciata dagli intermediari anche per gli applati ricadenti nei settori speciali.

In ogni caso si ritiene che persista la necessità di verificare la loro idoneità a rilasciare fideiussioni mediante l'inserimento degli estremi dell'autorizzazione.

Si deve, infine, rammentare che sul sito della Banca d'Italia è possibile verificare se l'intermediario è abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 29/2009, nonché è possibile consultare l'elenco dei soggetti, con sede in Italia o all'estero, che risultano operare sul territorio nazionale in assenza delle necessarie autorizzazioni; tale lista intende offrire un contributo per il «Contrasto dell'abusivismo bancario e finanziario».

4. Sulla richiesta di livelli elevati di rating.

Il rating è la valutazione della qualità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. Letteralmente vuol dire «classificazione»: valutazione e classificazione della solvibilità e redditività di debitore, società o ente pubblico, espressa da una società specializzata attraverso un voto che fa parte di una scala di gradazione. Il voto assegnato dalle agenzie qualificate è tenuto in grande considerazione dagli investitori istituzionali, spesso vincolati anche dalle normative di vigilanza ad investire solamente in titoli dotati di un rating minimo. La valutazione, infatti, può essere effettuata anche su titoli azionari ed obbligazionari. L`assegnazione di un rating agevola gli emittenti nel processo di fissazione del prezzo e di collocamento dei titoli emessi. Per questi motivi, i soggetti che desiderano collocare titoli sui mercati finanziari internazionali sono indotti a richiedere una valutazione del loro merito di credito alle agenzie di rating.

Alcune stazioni appaltanti attive nei settori speciali ammettono sia per la cauzione provvisoria, sia per la cauzione definitiva, solo fideiubenti con un rating di lungo periodo uguale o superiore a determinati livelli stabiliti ad esempio da Fitch, Standard & Poor's o Moody's Investor Service. In generale, le ragioni addotte dalle SA interpellate per giustificare la richiesta di rating ai garanti hanno evidenziato che nell'ottica dell'ente appaltante il «rating» è considerato quale elemento «tranquillizzante» sul livel-

(3) Si deve rilevare che nel sito della Banca d'Italia, alla pagina contenente l'elenco degli Intermediari finanziari ex art. 106 - Abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 29/2009, è espressamente indicato: «Al momento nessuna società iscritta nell'elenco generale è abilitata a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 29/2009».

lo del patrimonio di un'impresa o di una banca libero da impegni ed in grado di garantire la correttezza e l'affidabilità e, soprattutto, la solvibilità dello stesso fideiussore.

Se sono comprensibili le ragioni che spingono le stazioni appaltanti ad una tale richiesta, lo strumento utilizzato allo scopo non appare sufficiente a garantirle e potrebbe introdurre elementi di distorsione nel mercato degli appalti pubblici. Infatti, la richiesta di rating ai garanti inserita nei bandi di gara appare in grado di discriminare perché determina disparità tra i soggetti che operano nel mercato creditizio/finanziario (intermediari, banche, assicurazioni) e potrebbe limitare la partecipazione alle gare delle imprese che segnalano difficoltà a reperire le garanzie necessarie per accedere alla gara d'appalto.

Ciò in quanto, per quel che riguarda il mercato finanziario, alcuni possibili fideiussori, anche se in possesso di margini di solvibilità elevati, non sempre hanno un rating, in quanto non procedono al collocamento di titoli sul mercato; inoltre, come confermano anche i pareri espressi dalla Banca d'Italia e dall'ABI, non sempre il rating costituisce un indice certo di riferimento nella stima dei parametri rilevanti per la determinazione dei requisiti patrimoniali di un dato soggetto. Gli approfondimenti condotti nel tavolo tecnico non hanno dimostrato l'esistenza di una correlazione tra la mancata corresponsione della cauzione e l'indice di rating che la Società può vantare; le segnalazioni pervenute all'Autorità, infatti, mostrano che spesso il mancato pagamento della cauzione è, in diversi casi, riferibile anche ad aziende con rating elevato. Inoltre, il problema degli inadempimenti non è proporzionalmente correlato alle dimensioni dell'appalto, anzi spesso si verifica in appalti di entità medio piccole non in grado di incidere sulla situazione finanziaria complessiva del garante.

In ogni caso, anche ammessa la legittimità di introdurre vincoli sulla natura e qualità dei fideiussori, attualmente non consentita dal Codice, il rating non rappresenta un criterio di valutazione attendibile per stabilire la solvibilità dell'azienda. L'Autorità nella Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013, «Questioni concernenti l'affidamento dei servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa», ha osservato che, piuttosto che valutare la qualità delle imprese di assicurazione sulla base del rating, è preferibile ricorrere ad altri indicatori quali l'indice di solvibilità, congiuntamente alla raccolta premi specifica.

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, le limitazioni poste ai garanti in merito alla possibilità di rilasciare garanzie potrebbero introdurre ostacoli elevati alla partecipazione alle gare. Infatti, in tal modo aumentano sicuramente i costi di ricerca e gli oneri per la garanzie; ad esempio, le garanzie bancarie sono assimilabili a tutti gli effetti ai crediti e ciò potrebbe introdurre una barriera insormontabile in un periodo caratterizzato da restrizioni al credito.

Si deve, infine, osservare che la recente crisi economica ha determinato continue riduzioni nel rating riconosciuto all'intera economia italiana e, di conseguenza, alcuni enti aggiudicatori hanno reso noto di provvedere periodicamente ad aggiornare il livello di rating richiesto, proprio al fine di tener conto dell'andamento complessivo del sistema.

In conclusione, la richiesta da parte delle Stazioni appaltanti di rating pari o superiore ad un determinato minimo attribuito dalle società di certificazione internazionale è una previsione che si pone in violazione dei principi di cui all'art. 2 del Codice. Infatti, introduce restrizioni non previste dal Codice che non appaiono neppure correlate e proporzionate con gli obiettivi che si intende perseguire. I correttivi introdotti da talune amministrazioni aggiudicatrici alleviano leggermente gli effetti delle restrizioni poste, ma non appaiono sufficienti a garantire condizioni di pari concorrenza tra le imprese sul mercato.

5. Sul contratto autonomo di garanzia.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle imprese di assicurazione, la richiesta di rilascio di garanzie dal contenuto di contratto autonomo appare compatibile con quanto previsto in materia dal Codice.

La normativa primaria, riferibile ai settori ordinari, con riferimento alla «cauzione definitiva» stabilisce al comma 2 dell'art. 113, analogamente a quanto già stabilito dall'art. 75, comma 4, che le garanzie a corredo dell'offerta rechino le seguenti clausole:

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

2) la rinuncia, all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2, e cioè all'eccezione di intervenuta scadenza della fideiussione;

3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Può, dunque, dirsi che il legislatore ha inteso chiaramente attribuire alla cauzione la forma di garanzia sostanzialmente autonoma ed astratta, a differenza della fideiussione, priva del vincolo dell'accessorietà, al fine di tutelare la fase di esecuzione del contratto e, quindi, gli interessi pubblici e le esigenze della stazione appaltante.

Alcune imprese di assicurazione sostengono l'applicabilità al fideiussore dell'art. 1945 c.c., ossia la facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale salvo quella derivante dall'incapacità. Le imprese invocano tale possibilità perché è proprio la rinuncia all'eccezione tout court (piuttosto che il pagamento a prima richiesta o a semplice richiesta o l'esigibilità nei 15 giorni) a rappresentare il principale punto di distacco dallo schema tipico della fideiussione codificato dal codice civile (Cass. Civ. III, 3 ottobre 2005, n. 19300, id. 20 aprile 2004, n. 7502). L'impresa di assicurazione,

mantenendo in tal modo salva la facoltà di invocare le eccezioni previste dal contratto fideiussorio, conserverebbe la possibilità di indennizzare solo a condizione di aver verificato in concreto la presenza del danno o viceversa rifiutare il pagamento in caso di sua riscontrata assenza o inferiore entità rispetto al denunciato.

La tesi non sembra accoglibile, laddove si consideri che il legislatore, nel prevedere l'assimilabilità delle cauzioni ex articoli 75 e 113 alle garanzie autonome, ha inteso tutelare prevalentemente l'interesse pubblico e gli interessi delle stazioni appaltanti. L'Autorità si è più volte pronunciata sul tema in fase di precontenzioso e, in presenza di bandi o lettere di invito nell'ambito di settori speciali, che prevedevano la prestazione di cauzione definitiva con rinuncia alle eccezioni sulla validità ed efficacia del contratto di appalto, secondo lo schema del contratto autonomo di garanzia, affermandone la piena legittimità, (vd. Prec. Avcp n. 173 e n. 178 del 2012). Sulla questione, che ha prodotto un acceso dibattito in dottrina, è intervenuta la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947), nella quale si definisce il contratto autonomo di garanzia «una fattispecie atipica ai sensi dell'art. 1322 c.c. comma 2 che persegue un interesse "meritevole di tutela, identificabile nell'esigenza condivisa di assicurare l'integrale soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario vulnerato dall'inadempimento del debitore originario e, di conseguenza, di conferire maggiore certezza allo scorrere dei rapporti economici".» Con specifico riguardo alla funzione della cauzione, le Sezioni Unite ritengono così che «la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale».

6. Sullo svincolo della cauzione.

Per gli appalti di lavori, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata, in base al combinato disposto di cui agli art. 123, comma 1 del Regolamento e 113 del Codice. Essa garantisce l'esecuzione del contratto, e potrà essere escussa nei limiti del danno effettivo e delle ulteriori voci previste dall'art. 123 del Regolamento, ferma restando la possibilità di agire per il maggior danno, ove la somma accantonata non sia sufficiente.

Il suo svincolo è legato allo stato di avanzamento dei lavori nei limiti dell'80% dell'importo garantito e alla consegna al garante del certificato relativo allo stato di avanzamento lavori. È rimessa invece alla stazione appaltante la decisione circa l'importo da svincolare, nonché con riguardo alla fase temporale in cui svincolare, atteso che gli unici parametri offerti dal legislatore sono in ordine all'andamento progressivo dello svincolo e all'ammontare massimo dello stesso. Il residuo 20% permane oltre la conclusione dei lavori, fino alla cessazione di efficacia della cauzione che interviene solo alla data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità in caso di servizi o forniture, ai sensi dell'art. 324 del Regolamento. La durata della garanzia deve permanere fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 123, comma 1 Regolamento). Lo svincolo progressivo risponde al principio di proporzionalità e rappresenta un utile sistema per evitare agli appaltatori aggravi economici ingiustificati.

L'Autorità, come già specificato nella deliberazione n. 85 del 10 ottobre 2012, ritiene che tali previsioni siano direttamente applicabili anche agli appalti di servizi e forniture. In tale deliberazione si è, infatti, osservato: «pur non essendo previsto espressamente un meccanismo di svincolo progressivo della cauzione definitiva equivalente a quello previsto dall'art. 113 del codice e disciplinato dall'art. 194 del d.p.r. n. 207/2010 (stato di avanzamento lavori), lo stesso può trovare applicazione anche nel settore dei servizi e delle forniture. Pertanto, ai fini dello svincolo parziale della polizza fideiussoria, può sopperire un'analoga attestazione sullo stato di esecuzione del servizio o della fornitura emessa dalla stazione appaltante su richiesta dell'operatore, da produrre all'istituto bancario o assicurativo che ha prestato la garanzia fideiussoria».

Un tale meccanismo potrebbe essere senz'altro di ausilio sia all'appaltatore sia al garante: infatti, da un lato consente al primo di essere tenuto a corrispondere un premio di importo inferiore rispetto a quello originariamente previsto in polizza, diminuito pro quota rispetto alla prestazione eseguita; dall'altro consente al secondo di svincolare parte delle somme garantite nella cauzione aumentando la propria liquidità.

Sempre in materia di collaudo, ma con maggiore attenzione ai lavori specie quelli relativi all'alta velocità, è utile ricordare che il legislatore ha introdotto l'art. 237-*bis* del Codice (art. 34-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) che prevede lo svincolo della cauzione, per un importo pari ad almeno l'80% per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima del relativo collaudo tecnico-amministrativo, e per le quali vi sia stato un esercizio protratto per oltre un anno. Lo svincolo è automatico e l'ente aggiudicatore può opporsi allo stesso, con le modalità e con le motivazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo.

Roma, 29 luglio 2014

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 agosto 2014.

Il Segretario: ESPOSITO

14A06423
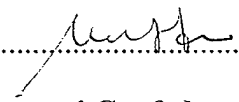
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010 e dell'articolo 4, comma 83, della legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola.

Il giorno **7 agosto 2014**, alle ore **12**, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
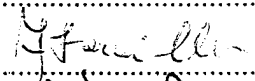
l'**ARAN** nella persona del Presidente:

Dott. Sergio Gasparrini ....

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

- per le Confederazioni sindacali:

CGIL ....

CISL ....

UIL ....
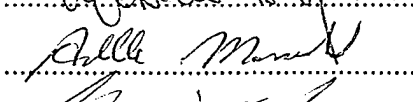
CONFSAL ....

CGU-CISAL ....

- per le Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC CGIL ....

CISL SCUOLA ....

UIL SCUOLA ....

CONFSAL SNALS ....

GILDA UNAMS ....

Al termine della riunione le Parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011.

ALLEGATO

CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010e dell'art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola

Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza e finalità

1. Il presente contratto collettivo nazionale, sottoscritto ai sensi dell'art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 83 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell'art. 1 del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, si applica al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

3. Il presente CCNL è finalizzato a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.

Art. 2
Individuazione risorse economiche

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'art. 1, comma 3 sono individuate le seguenti risorse:

a) relativamente all'onere dell'anno 2012, pari a complessivi 100,00 milioni di Euro:

- 100,00 milioni di Euro, a valere sulle risorse di cui all' art. 64, comma 9 del D.L. n. 112/2008, ammontanti a complessivi 120,00 milioni di Euro, derivanti dalla certificazione del grado di conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo art. 64 ed iscritti in bilancio quali residui di stanziamento relativi all'esercizio finanziario 2012;

b) relativamente all'onere dell'anno 2013, pari a complessivi 350,00 milioni di Euro:

- 20,00 milioni di Euro, a valere sulle risorse di cui all' art. 64, comma 9 del D.L. n. 112/2008, ammontanti a complessivi 120,00 milioni di Euro, derivanti dalla certificazione del grado di conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo art. 64 ed iscritti in bilancio quali residui di stanziamento relativi all'esercizio finanziario 2012;

- 124,10 milioni di Euro, a valere sulle risorse non utilizzate destinate ai compensi accessori del personale scolastico nell'esercizio finanziario 2013 non ancora assegnate alle istituzioni scolastiche;

- 205,90 milioni di Euro, a valere sulle risorse non utilizzate destinate ai compensi accessori del personale scolastico nell'esercizio finanziario 2014, non ancora assegnate alle istituzioni scolastiche;

c) relativamente all'onere dell'anno 2014, pari a complessivi 350,00 milioni di Euro:

- 350,00 milioni di Euro, a valere sulle risorse non utilizzate destinate ai compensi accessori del personale scolastico nell'esercizio finanziario 2014, non ancora assegnate alle istituzioni scolastiche;

d) relativamente all'onere dell'anno 2015 e dei successivi, pari a complessivi 350,00 milioni di Euro:

- 350,00 milioni di Euro, a valere sulle risorse annualmente destinate ai compensi accessori del personale scolastico a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

2. Le specifiche riduzioni sulle risorse destinate ai compensi accessori del personale, conseguenti all'applicazione del comma 1, sono individuate come segue:

- il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 4, comma 1 del CCNL 23/1/2009 come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 è ridotto di 105,81 milioni di Euro per il 2013, 427,59 milioni di Euro per il 2014, 267,83 milioni di Euro a decorrere dal 2015;

- le risorse annualmente destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 87 del CCNL 29/11/2007 come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 sono ridotte di 4,64 milioni di Euro per il 2013, 32,62 milioni di Euro per il 2014, 22,35 milioni di Euro a decorrere dal 2015;

- le risorse annualmente destinate alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del CCNL 29/11/2007 come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 sono ridotte di 8,84 milioni di Euro per il 2013, 59,10 milioni di Euro per il 2014, 34,39 milioni di Euro a decorrere dal 2015;

- le risorse annualmente destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 del CCNL 25/7/2008 e come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 sono ridotte di 4,19 milioni di Euro per il 2013, 22,55 milioni di Euro per il 2014, 9,87 milioni di Euro a decorrere dal 2015;

- le risorse annualmente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 9 del CCNL 29/11/2007 come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 sono ridotte di 12,27 milioni di Euro per il 2014, 14,85 milioni di Euro a decorrere dal 2015;

- le risorse annualmente destinate ai compensi accessori del personale comandato di cui all'art. 86 del CCNL 29/11/2007 come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 sono ridotte di 0,62 milioni di Euro per il 2013, 1,77 milioni di Euro per il 2014, 0,71 milioni di Euro a decorrere dal 2015.

Relativamente alle riduzioni da effettuarsi sull'esercizio finanziario 2015, per consentire una migliore programmazione delle attività, si concorda che le stesse siano effettuate incidendo maggiormente sui primi quattro mesi del nuovo anno scolastico 2015-2016, al fine di equilibrare le disponibilità delle scuole nei due anni scolastici.

3. Ferme le riduzioni da apportare ai sensi del comma 2 e di disposizioni di legge, il riparto alle singole istituzioni scolastiche del complessivo Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 4, comma 1 del CCNL 23/1/2009 è effettuato sulla base dei seguenti parametri relativi allo specifico istituto ed anno scolastico:

a) numero di punti di erogazione del servizio;

b) dotazione organica complessiva;

c) dotazione organica dei docenti della scuola secondaria di secondo grado.

4. A seguito dell'entrata in vigore del comma 3, sono conseguentemente abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del CCNL 23/1/2009, nonché il comma 4 dell'art. 2 del CCNL 13/3/2013.

5. Restano confermate le modalità di utilizzo delle risorse destinate ai compensi accessori del personale, garantendo in ogni caso, in sede di contrattazione per la destinazione e l'utilizzo delle stesse:

- un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni, non inferiore al 50% di quanto attualmente destinato;

- un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandati, atto a garantire l'attuale funzionalità dei relativi servizi;

- un adeguato finanziamento per le attività aggiuntive del personale ATA;

- un adeguato finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento e per la sostituzione dei colleghi assenti, comunque non inferiore a quanto attualmente destinato;

- l'invarianza dell'offerta agli alunni in termini di ore aggiuntive di insegnamento ed aggiuntive non di insegnamento erogabili.

14A06465

CCNL relativo al riconoscimento al personale ATA del comparto Scuola, dell'emolumento *una-tantum* avente carattere stipendiale di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41.

Il giorno **7 agosto 2014**, alle ore **12**, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Presidente:

Dott. Sergio Gasparrini

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

- per le Confederazioni sindacali:

CGIL ....

CISL ....

UIL ....
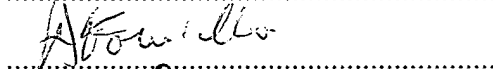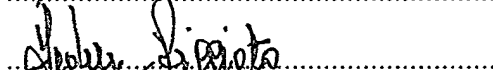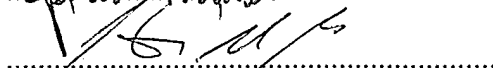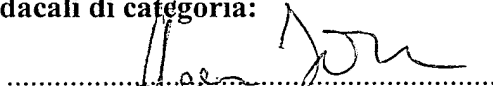
CONFSAL ....

CGU-CISAL ....
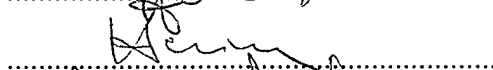
- per le Organizzazioni sindacali di categoria:
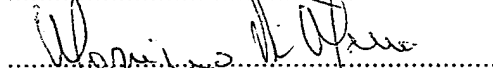
FLC CGIL ....
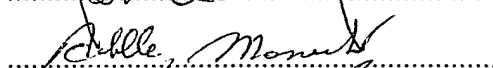
CISL SCUOLA ....
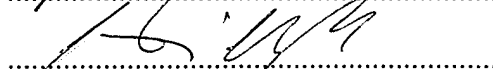
UIL SCUOLA ....

CONFSAL SNALS ....

GILDA UNAMS ....

Al termine della riunione le Parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale per il riconoscimento al personale ATA del comparto Scuola dell'emolumento una-tantum avente carattere stipendiale di cui all'art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41.

ALLEGATO

CCNL relativo al riconoscimento al personale ATA del comparto Scuola dell'emolumento una-tantum avente carattere stipendiale di cui all'art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41

Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza e finalità

1. Il presente contratto collettivo nazionale, sottoscritto ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, si applica al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.

3. Il presente CCNL è finalizzato al riconoscimento al personale ATA dell'emolumento una-tantum avente carattere stipendiale previsto dall'art. 1-bis del decreto legge di cui al comma 1.

Art. 2
Emolumento una-tantum avente carattere stipendiale

1. In relazione alla specificità delle funzioni svolte nell'ambito della scuola, al personale ATA già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 è riconosciuto - con finanziamento a carico delle risorse di cui all'art. 1-bis D.L. 23 gennaio 2014 n. 3 convertito nella legge 19 marzo 2014, n. 41 - un emolumento una-tantum avente carattere stipendiale, temporalmente limitato al periodo 1° settembre 2011-31 agosto 2014.

2. L'emolumento una tantum di cui al presente articolo è corrisposto per il periodo in cui la posizione economica è riconosciuta ai soli fini giuridici - in ragione delle mensilità stipendiali percepite o da percepire dall'attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014 e comunque non oltre la cessazione dal servizio - nei medesimi importi, tempi e cadenze ordinariamente previsti per l'erogazione delle posizioni economiche di cui al comma 1. I valori dell'emolumento, tenuto conto delle anzidette modalità di erogazione, sono indicati nell'allegata tabella 1.

3. Per gli importi soggetti a recupero, in relazione all'erogazione delle posizioni economiche di cui al comma 1 in vigenza dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, l'emolumento di cui al presente articolo è riconosciuto con finalità di compensazione.

Tavola 1
Misure lorde dell'emolumento una tantum avente carattere stipendiale[1]
Valori in Euro

Aree	Profili	Posizione economica acquisita dal:		
		01/09/2011	*01/09/2012*	*01/09/2013*
A	Collaboratori scolastici che hanno acquisito la prima posizione	1.800,00	1.200,00	600,00
As	Collaboratori scolastici dei servizi che hanno acquisito la prima posizione	1.800,00	1.200,00	600,00
B	Assistenti amministrativi/tecnici che hanno acquisito la prima posizione	3.600,00	2.400,00	1.200,00
B	Assistenti amministrativi/tecnici che hanno acquisito la seconda posizione (non in possesso della prima antecedentemente al 1/9/2011)	5.400,00	3.600,00	1.800,00
B	Assistenti amministrativi/tecnici che hanno acquisito la seconda posizione (in possesso della prima antecedentemente al 1/9/2011)	1.800,00	1.200,00	600,00

[1] Misure lorde definite per il periodo che va dall'attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31/8/2014. Dette misure sono da riproporzionare, in ragione del minor numero di mensilità stipendiali percepite, nel caso di cessazione in data antecedente al 31/8/2014.

14A06466

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di installazione di due tettoie fisse per coprire dei serbatoi presso l'area serbatoi GVR modulo 1 e modulo 2 della centrale termoelettrica di Sparanise.

Con provvedimento direttoriale n. DVA-2014-0025497 del 31/07/2014 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di installazione di due tettoie metalliche fisse per coprire i serbatoi presso l'area serbatoi GVR modulo 1 e modulo 2 della centrale termoelettrica di Sparanise (Caserta). Il progetto, localizzato nel comune di Sparanise (Caserta), è stato presentato dalla società Calenia Energia S.p.a., con sede in via Enrico Albareto n. 21, Genova.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: «http://www.va.minambiente.it/provvedimenti/provvedimentivas-via/elencoverificaassoggettabilitavia.aspx»; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

14A06427

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Asparago di Cantello».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Asparago di Cantello» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione per la produzione dell'Asparago di Cantello e per il suo riconoscimento IGP, Via Turconi n. 6 - 21050 Cantello (VA), e acquisito inoltre il parere della Regione Lombardia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ex PQA III - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012; fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFIA PROTETTA «ASPARAGO DI CANTELLO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Asparago di Cantello» è riservata all'asparago (Asparagus officinalis L.) che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

2.1. *Le cultivar*

Le cultivar utilizzate per la produzione dell'«Asparago di Cantello» sono il «Precoce di Argenteuil» e derivati ibridi.

2.2. *Caratteristiche morfologiche*

I turioni dell'«Asparago di Cantello» devono essere interamente bianchi, oppure con la punta leggermente rosata.

I turioni devono essere:

interi;

freschi di aspetto;

privi di malformazioni e di ammaccature;

esenti da attacchi di roditori e di insetti;

puliti, cioèprivi di terra o di qualsiasi altra impurità;

privi di odori e sapori estranei (a seguito di fermentazioni o per la presenza di muffe).

L'asparago di Cantello, che non deve superare un'altezza di 22 cm, deve essere classificato in base al diametro del turione (zona centrale) in due classi di qualità:

Extra: diametro del turione tra 21 e 25 mm.

Prima: diametro del turione tra 13 e 20 mm.

Limitatamente al calibro, è ammessa per le singole confezioni, nell'ambito delle predette classi, una tolleranza massima del 10% in peso di turioni non conformi al calibro indicato.

Art. 3.

Zona di produzione

La coltivazione dell'«Asparago di Cantello» deve essere esclusivamente effettuata nel comune di Cantello, in provincia di Varese.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei confezionatori nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Sistema di produzione*

La coltivazione dell'asparago di Cantello deve essere effettuata in pieno campo, nella zona delimitata dal disciplinare. I terreni destinati a questa coltura devono essere franco-sabbiosi, con PH variabile da 5.3 a 7.5.

5.2. *Tecniche di coltivazione*

Preparazione del terreno ed impianto: i terreni devono essere coltivati secondo i principi della buona pratica agricola. L'aratura deve essere profonda da un minimo di 30 cm ad un massimo di 60 cm, seguita da un'accurata preparazione del letto d'impianto.

Distanze e profondità d'impianto: la distanza tra le file è di 2-2,40 metri, la messa a dimora deve essere effettuata in solchi profondi dai 20 ai 30 cm. La densità d'impianto deve essere compresa tra le 20.000 e le 25.000 zampe ad ettaro.

Nel mese di marzo le piante di asparago vengono rincalzate. L'operazione viene effettuata con una macchina che, passando a scavalco della fila, crea una baulatura, un cumulo trapezioidale di terreno alto 40-50 cm, poi coperto con un telo, di colore nero, che viene tolto al momento di procedere alla raccolta. Gli asparagi crescono così al riparo dai raggi solari. Successivamente alla raccolta il cumulo viene nuovamente ricoperto dal telo.

5.3. *Materiale di propagazione*

Il materiale di propagazione certificato, viene acquistato da produttori nazionali e/o esteri, gli impianti possono essere realizzati con zampe o con piantine.

5.4. *Fertilizzazione*

Prima dell'impianto deve essere effettuata una analisi chimica del terreno per stabilire la quantità di fertilizzanti da utilizzare. La fertilizzazione reimpianto consiste nell'apporto di concimi contenenti fosforo e potassio nelle quantità indicate dal piano di concimazione e con letame in quantità dalle 60 alle 100 t/ha. Le concimazioni a base di azoto vengono effettuate dopo l'attecchimento delle zampe. La fertilizzazione negli anni successivi può essere effettuata nel periodo di luglio-agosto, dopo la raccolta, sulla base dei valori medi delle asportazioni della coltura.

Alla fine dell'inverno può essere effettuata una concimazione organica di mantenimento.

5.5. *Reimpianto*

Il reimpianto dell'«Asparago di Cantello» è consentito su quei terreni che da almeno sei anni siano stati destinati alla coltivazione di altre colture.

5.6. *Le cure colturali*

Cure colturali del primo anno e di quelli successivi:

fresatura o sarchiatura interfila dopo la raccolta;

trattamenti fitosanitari solo alla comparsa dell'avversità;

diserbo chimico, meccanico e/o fisico;

potatura estiva solo se necessaria;

taglio autunnale della parte aerea dopo il completo disseccamento;

rincalzatura con terreno (baulatura), per almeno 20 cm sopra le gemme, sagomata e coperta con telo nero per favorire l'imbianchimento dei turioni (eziolamento).

È consentita l'irrigazione.

5.7. *Raccolta*

La raccolta del prodotto inizia a marzo e si protrae fino a giugno. Viene effettuata manualmente, con apposito attrezzo denominato sgorbia, formato da un manico di legno e da un'asta di metallo dalla parte apicale concava e affilata, che permette di tagliare nettamente i turioni. La produzione massima annua dell'asparagiaia in piena produzione è pari a 10 t/ha.

La durata dell'impianto è di massimo 12 anni.

5.8. *Lavorazione*

Dopo la raccolta gli asparagi vengono puliti, confezionati e possono essere immediatamente venduti oppure conservati a 4°C per un breve periodo di tempo (massimo 48 *ore)*.

Art. 6.

Legame con la zona geografica

I terreni di Cantello, di derivazione fluvioglaciale, con tessitura particolarmente sciolta, elevata permeabilità e drenaggio rapido, ricchi di sostanza organica, pH variabile da 5.3-7.5, risultano molto adatti alla coltivazione dell'asparago. Il clima della località in esame afferisce al macroclima Europeo ed al mesoclima insubrico, mesoclima di transizione fra mesoclima padano e mesoclima alpino. La distribuzione delle precipitazioni presenta uno spiccato minimo invernale ed un massimo esteso dalla tarda primavera all'autunno. Il coincidere di precipitazioni abbondanti con la massima richiesta evapotraspirativa estiva rende poco frequente il verificarsi di situazioni di stress idrico estivo per le colture. La precipitazione in forma nevosa costituisce una fonte di approvvigionamento idrico ad elevatissima efficienza oltre a garantire un buon effetto coibente sul terreno.

Possiamo pertanto concludere di trovarci di fronte ad un clima caratterizzato da abbondanti risorse termiche e idriche, mentre le limitazioni non appaiono tali da pregiudicare in alcun modo le attività di coltivazione dell'asparago, e ad un terreno particolarmente adatto. Tutto questo ha permesso la diffusione e l'affermazione della coltivazione dell'asparago a Cantello.

Notizie sulla coltivazione dell'asparago a Cantello sono state rinvenute negli archivi storici parrocchiali e risalgono al 1831. I documenti storici riportano che gli asparagi erano offerti alla chiesa e successivamente messi all'asta dal parroco per sopperire alle spese ecclesiastiche. Nel corso degli anni l'asparago si è affermato sempre di più e ha conquistato un ruolo di fondamentale importanza per il paese. Gli agricoltori di Cantello vendevano l'asparago localmente o nella vicina Svizzera.

Un illustre avvocato di Cantello, Cesare Baj, destinò il reddito di una parte della sua proprietà alla premiazione dei migliori produttori, con l'obiettivo di stimolare gli agricoltori a migliorare anno dopo anno la produzione dell'asparago.

Nel 1939 in occasione di questa premiazione annua fu istituita la «Fiera dell'Asparago di Cantello», divenuto un appuntamento tradizionale che richiama sia gli abitanti del luogo che i cittadini dei comuni della provincia. Alla fiera erano ammessi solo ed esclusivamente gli asparagi appartenenti alla varietà Argenteuil precoce. La cronaca prealpina (31 maggio 1939) pubblicò la graduatoria con i migliori coltivatori di asparagi.

L'affinarsi di particolari tecniche colturali, come la baulatura primaverile dei terreni che garantisce l'eziolamento dei turioni e la raccolta, rigorosamente manuale, permettono di ottenere asparagi interamente bianchi o con la punta sfumata d rosa, lunghi fino a 22 cm, completamente edibili. Con la cottura l'«Asparago di Cantello» mantiene la propria integrità. La colorazione subisce delle variazioni rispetto al crudo, in particolare l'apice può acquisire una leggera colorazione verde. All'assaggio il prodotto risulta piuttosto dolce, accompagnato da una caratteristica nota aromatica amara delicatamente percettibile: il tipico, inconfondibile sapore dell'asparago di Cantello. La consistenza della parte apicale fino al centro dell'asparago è polposa, succosa etenera, la parte rimanente fino alla base risulta fibrosa.

La bontà degli asparagi di Cantello negli anni è stata apprezzata da molti buongustai ed i ristoranti del posto si sono specializzati fornendo diverse specialità a base di asparago. L'affermarsi di questa tradizione ha portato a definire Cantello come la «Mecca degli asparagi». Attualmente la Fiera è giunta alla 74° edizione (2014) e ogni anno l'arrivo di maggio è caratterizzato da questo evento, che richiama l'interesse di molti appassionati.

La lunga tradizione di coltivazione ha fatto in modo che l'associazione del nome di Cantello con l'asparago sia ormai diventato un abbinamento spontaneo.

Nei ristoranti, nei negozi e nella grande distribuzione organizzata l'asparago di Cantello viene proposto con questa precisa dizione identificativa.

Il diffuso interesse economico, culturale e sociale per questo prodotto ha consentito di sviluppare e migliorare le tecniche di coltivazione, le strategie di vendita e promozione, e nel rispetto della tradizione, di mantenere viva una produzione che è integrazione di reddito, motivo di aggregazione a salvaguardia dell'ambiente rurale.

Art. 7.

Controlli

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Asparago di Cantello» saranno iscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, comma 1, punto g, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il produttore è tenuto a comunicare

all'organismo di controllo l'inizio della raccolta. L'organismo di controllo è CSQA Certificazioni- Via S. Geatano 74- 36016 Thiene (VI), Tel: +39/0445313011, Fax: +39/0445313070, email: csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

Gli asparagi devono essere confezionati in mazzi del peso compreso tra 0.5 e 5 kg o utilizzando confezioni conformi alla legge.

Le confezioni devono essere provviste di una fascetta sulla quale deve comparire nello stesso campo visivo, la denominazione «Asparago di Cantello I.G.P.» e il simbolo UE dell'IGP, nome, ragione sociale, ed indirizzo del produttore.

È consentito in abbinamento all'indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o a ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali.

Nella designazione, in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica deve figurare il «logo», ovvero il simbolo distintivo della I.G.P. «Asparago di Cantello».

Il logo dell'asparago di Cantello è formato dai seguenti elementi.

Due asparagi bianchi, dalle punte e sfumature violette, disposti a V, con l'asparago di sinistra sovrapposto all'altro. Sopra il punto di sovrapposizione degli asparagi parte la scritta in bianco «Asparago di Cantello IGP» su fascia rossa.

Dietro i due asparagi, delimitata da un tratto di circonferenza, è disegnata la chiesa della «Madonna in campagna» di Cantello, che ha per sfondo un panorama montano, con cielo azzurro e sole.

Il bordo della circonferenza è costituito da un arcobaleno.

Elenco colori pantone:

Arcobaleno		rosa	1777
		giallo	394
		verde	374
		azzurro	3375
		blu	5275
		indaco	265
		rosa	2375
		rosso	191
Testo		bianco	607
Asparagi		viola	670
			250
			516
			258
			513
Banda rossa		rosso	185
Disegno a matita	prato	verde	577
			460
	chiesa	bianco	607
		sassi	474
			436
			410
			cool gray 3
			cool gray 6
			721
		finestre	4655
			warm gray 11
			440
			nero 6
		tetto	4655
			158
			411
			440
			nero 6
	montagna	verde	585
			577
		marrone	728
			471
	cielo	azzurro	278
			284
			628
			551
			290
			607

14A06432

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 220 società cooperative aventi sede nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio e Puglia.

La scrivente Amministrazione comunica ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Con riferimento all'art. 8 comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, sia per l'elevato numero dei destinatari sia per il fatto che in alcuni casi essi sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055061 o far pervenire memorie e documenti, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo imp.pmiec.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it, oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, ex Divisione IV DGPMIEC, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Trento.

ALLEGATO

ELENCO N.2/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
1	CAMPO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	00533440772	MT - 48925	TURSI	MT	BASILICATA	2007	20/09/1990	NO
2	EDIL 2001 - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.	01013440779	MT - 67805	TRICARICO	MT	BASILICATA	2008	25/02/2000	NO
3	TRANSDIN SOCIETA' COOPERATIVA	01151510771	MT - 76351	SCANZANO JONICO	MT	BASILICATA	2007	06/04/2007	AGCI
4	SCUOLA FORMAZIONE E CULTURA AREA SOC. COOP. IN BREVE AREA SCUOLA	01013950777	MT - 66477	SCANZANO JONICO	MT	BASILICATA	2007	13/12/1999	NO
5	NUOVA MONTESCAGLIOSO - SOCIETA' COOPERATIVA	01151970777	MT - 76377	MONTESCAGLIOSO	MT	BASILICATA	2007	28/03/2007	CONF
6	LA PERGOLA - SOCIETA' COOPERATIVA	01745520765	PZ - 131117	POTENZA	PZ	BASILICATA	2010	05/10/2009	CONF
7	SOLELUNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01707020762	PZ - 128347	POTENZA	PZ	BASILICATA	2008	26/05/2008	NO
8	AZIENDA AGRICOLA DI NOIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01627410762	PZ - 122789	LAVELLO	PZ	BASILICATA	2009	24/10/2005	CONF
9	SOC. COOP. IL CASONE	01007100769	PZ - 74451	ACERENZA	PZ	BASILICATA	2009	08/02/1989	UNCI
10	SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI COLLETTIVI PER LA RIFORMA FOND. DI BELLA	00122570765	PZ - 80031	BELLA	PZ	BASILICATA	2009	20/11/1958	NO
11	MAR-AR-ETHEA - SOCIETA' COOPERATIVA	01052570767	PZ - 76833	MARATEA	PZ	BASILICATA	2009	17/02/1990	NO
12	EMME - ENNE TOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	01514290764	PZ - 114941	PICERNO	PZ	BASILICATA	2009	22/04/2002	NO
13	LUCANIA ART - SOC. COOP.	01680460761	PZ - 126488	SANT'ARCANGELO	PZ	BASILICATA	2009	04/06/2007	AGCI
14	SUD SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02841620780	CS - 193838	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	2007	27/03/2007	NO
15	COOPERATIVA AGRICOLA ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02582630782	CS - 175314	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2007	29/08/2003	NO
16	SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.GIOVANNI	02663970784	CS - 181116	ROSSANO	CS	CALABRIA	2007	05/10/2004	NO
17	PROIEZIONE 2000 - CENTRO STUDI RICERCHE E PROGETTAZIONI PER IL MARE A R.L	01475710784	CS - 101471	COSENZA	CS	CALABRIA	2007	20/12/1987	CONF
18	TEAM WORK 03 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02568680785	CS - 174104	SCALEA	CS	CALABRIA	2008	16/05/2003	NO
19	SOCIETA' COOPERATIVA VALLESE SERVICE A R.L.	02914750787	CS - 198246	LUZZI	CS	CALABRIA	2009	03/03/2008	UNCI
20	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FUTURA	01319230783	CS - 97890	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2009	04/12/1984	NO
21	EURO EXPRES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	02521400784	CS - 171400	ROGGIANO GRAVINA	CS	CALABRIA	2009	25/09/2002	NO
22	IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA	02978840789	CS - 202828	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2009	22/01/2009	CONF
23	AGORA' SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01754910782	CS - 115430	SAN MARCO ARGENTANO	CS	CALABRIA	2009	07/03/1991	NO
24	FUTURE PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02981790781	CS - 203084	SAN LORENZO DEL VALLO	CS	CALABRIA	2009	17/02/2009	UNCI
25	F.LLI ARNONE SOCIETA' COOPERATIVA	02895310783	CS - 197022	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2009	03/01/2008	NO
26	COR. AGRI - SOCIETA' COOPERATIVA	02953090780	CS - 201000	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2009	29/09/2008	UNCI
27	VAL D'ESARO SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	02503180784	CS - 169788	MALVITO	CS	CALABRIA	2009	23/05/2002	NO
28	CASTELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02597890785	CS - 176083	COSENZA	CS	CALABRIA	2009	10/11/2003	NO
29	VITA E NATURA - SOCIETA' COOPERATIVA	02927660783	CS - 199434	ROSSANO	CS	CALABRIA	NO	06/05/2008	NO
30	PER L'UOMO, SOCIETA' COOPERATIVA	02580170799	CZ - 170198	CATANZARO	CZ	CALABRIA	2006	29/05/2003	NO
31	SILVA BRUTIUM SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01828010791	CZ - 154156	SERSALE	CZ	CALABRIA	2008	02/09/1991	NO
32	GEMMA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	02197320795	CZ - 157295	CATANZARO	CZ	CALABRIA	2009	25/09/1998	NO

ELENCO N.2/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
33	F.G.F. FULL SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	02466520786	CZ - 183508	CARLOPOLI	CZ	CALABRIA	2008	13/11/2001	NO
34	IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03068270796	KR - 172032	CACCURI	KR	CALABRIA	NO	19/10/2009	UNCI
35	IL TULIPANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA	02385870809	RC - 165819	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	2008	13/04/2006	UNCI
36	CA.SA. IMMOBILIARE SOCIETA' COOPERATIVA	02550710806	RC - 173978	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	NO	23/10/2008	UNCI
37	COOPERATIVA REGGINA 08 SOCIETA' COOPERATIVA	02513230801	RC - 171571	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	NO	08/02/2008	UNCI
38	COOPRECA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02394710806	RC - 166852	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	2009	28/06/2006	UNCI
39	G.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA	02046420804	RC - 146638	GALATRO	RC	CALABRIA	2005	27/12/2000	NO
40	P.B.M. SOCIETA' COOPERATIVA	01616610992	RC - 180946	MARINA DI GIOIOSA IONICA	RC	CALABRIA	2008	19/01/2006	CONF
41	FILOMENA - SOCIETA' COOPERATIVA	02194850794	VV - 152530	SAN CALOGERO	VV	CALABRIA	2007	13/07/1998	CONF
42	GENESI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	02610780641	AV - 170412	ATRIPALDA	AV	CAMPANIA	2009	15/07/2009	NO
43	EDIL 94 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01936490646	AV - 112539	AQUILONIA	AV	CAMPANIA	2009	11/04/1994	CONF
44	SI.MAF. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	02552600641	AV - 166150	SOLOFRA	AV	CAMPANIA	2008	05/03/2008	NO
45	LA ROSA DEI VENTI DEL PARTENIO - SOCIETA' COOPERATIVA	02414960647	AV - 156588	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	CAMPANIA	2008	17/02/2005	NO
46	NUOVI SCENARI S.C.	02549240642	AV - 166003	LIONI	AV	CAMPANIA	NO	13/02/2008	NO
47	COOPLAVORO SOC. COOP. OPPURE "COOPLAVORO S.C."	02549330641	AV - 166008	MELITO IRPINO	AV	CAMPANIA	2008	12/02/2008	NO
48	EDIL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	02558770646	AV - 166620	SAN MARTINO VALLE CAUDINA	AV	CAMPANIA	NO	16/04/2008	CONF
49	CORRIERCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	02615950645	AV - 170751	AVELLINO	AV	CAMPANIA	NO	14/09/2009	CONF
50	LINGUAGGI TRASVERSALI SOCIETA' COOPERATIVA	02376440646	AV - 153914	BAIANO	AV	CAMPANIA	2007	24/03/2004	NO
51	ARCHE' - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02342430648	AV - 151654	PAGO DEL VALLO DI LAURO	AV	CAMPANIA	2008	12/05/2003	NO
52	AMICIZIA SOCIATA' COOPERATVA EDILIZIA A R.L.	01442800627	BN - 120716	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2009	04/11/2008	NO
53	WORK - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01384640627	BN - 115974	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2007	13/09/2006	NO
54	PARTHENOPE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	01405150622	BN - 117677	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2009	23/04/2007	NO
55	COOPERATIVA SOCIALE LA BUONA STELLA SOC.COOP. A R.L.	01382000626	BN - 115797	SAN NICOLA MANFREDI	BN	CAMPANIA	2009	13/02/2006	NO
56	IL CASTELLO SERVICE COOP. SOC. R.L.	01218420626	BN - 103167	PIETRELCINA	BN	CAMPANIA	2008	24/01/2001	NO
57	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01201660626	BN - 102088	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2007	06/07/2000	NO
58	ALBA SOCIETA' COOPERATIVA	01458240627	BN - 121978	TELESE TERME	BN	CAMPANIA	NO	15/04/2009	NO
59	TRE F - SOCIETA' COOPERATIVA	01419860620	BN - 118966	FOGLIANISE	BN	CAMPANIA	2008	09/01/2008	NO
60	VALDO- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01206480624	BN - 102756	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	2008	20/09/2000	NO
61	ME.AS. SOCIETA' COOPERATIVA	01446880625	BN - 121201	SAN SALVATORE TELESINO	BN	CAMPANIA	NO	07/01/2009	NO
62	ARCADIA SOCIETA' COOPERATIVA	01273630622	BN - 107514	BUCCIANO	BN	CAMPANIA	2006	23/09/2002	NO
63	NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	01470350628	BN - 122996	AMOROSI	BN	CAMPANIA	NO	15/10/2009	NO
64	CONSIGLIO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03362240610	CE - 237981	AVERSA	CE	CAMPANIA	NO	25/06/2007	NO

ELENCO N.2/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE									
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
65	ART. RAF. SOCIETA' COOPERATIVA	03338810611	CE - 236078	PARETE	CE	CAMPANIA	2008	23/03/2007	NO
66	G.A. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03306530613	CE - 233814	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	2008	03/01/2007	NO
67	S.FELICE SOCIETA' COOPERATIVA	03503170619	CE - 249319	SAN FELICE A CANCELLO	CE	CAMPANIA	2009	29/01/2009	NO
68	ALICE SOCIETA' COOPERATIVA	03318780610	CE - 234428	CELLOLE	CE	CAMPANIA	2009	08/01/2007	NO
69	EDILIZIA DE LUCA SOCIETA' COOPERATIVA	03507660615	CE - 249460	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	2009	18/02/2009	NO
70	COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AZZURRA 91 A R.L.	02015870617	CE - 136576	CELLOLE	CE	CAMPANIA	2009	30/11/1991	NO
71	GENERAL COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03329280618	CE - 235518	PARETE	CE	CAMPANIA	2009	21/02/2007	NO
72	POLLIO SOCIETA' COOPERATIVA	03505640619	CE - 249200	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	09/02/2009	NO
73	ITALY COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03574920611	CE - 254822	PARETE	CE	CAMPANIA	NO	25/11/2009	NO
74	EDIL INTONACI SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	03293040618	CE - 232607	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	2008	11/11/2006	UNCI
75	EDILCAME - SOCIETA' COOPERATIVA	03417570615	CE - 242495	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	2009	02/02/2008	NO
76	FIERAMOSCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02824520619	CE - 198185	CAPUA	CE	CAMPANIA	2008	04/12/2001	NO
77	D'ANIELLO SCAVI SOCIETA' COOPERATIVA	02841800614	CE - 199464	CASAPESENNA	CE	CAMPANIA	2009	25/01/2002	NO
78	MANEDIL COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO	03276660614	CE - 231504	AVERSA	CE	CAMPANIA	2008	13/09/2006	CONF
79	SOCIETA' COOPERATIVA SOLE	03287470615	CE - 232210	CARINARO	CE	CAMPANIA	2008	23/10/2006	NO
80	PROGETTO SVILUPPO E LAVORO VALLE DI SUESSOLA	03144700618	CE - 221429	ARIENZO	CE	CAMPANIA	2007	05/04/2005	NO
81	SOCIETA' COOPERATIVA GE.RA.MA.	03376240614	CE - 239115	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	NO	19/09/2007	NO
82	SARTORIA ITALIANA - VICTORIADAN - SOCIETA' COOPERATIVA	03567240613	CE - 254280	CASERTA	CE	CAMPANIA	2009	27/10/2009	CONF
83	T.N.G. SOCIETA' COOPERATIVA	03048730612	CE - 214387	PARETE	CE	CAMPANIA	2009	09/04/2004	NO
84	GADIL SOCIETA' COOPERATIVA	03497270615	CE - 248875	MARCIANISE	CE	CAMPANIA	2009	23/01/2009	NO
85	MIMOSA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	03392510610	CE - 240553	CASALUCE	CE	CAMPANIA	2009	13/11/2007	NO
86	COOPERATIVA AIRONE AZZURRO	03408130619	CE - 241880	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	16/01/2008	NO
87	SEVEN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03579250618	CE - 255248	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	05/12/2009	NO
88	ARTIGIANI CAMPANI SOCIETA' COOPERATIVA	03336840610	CE - 235911	VILLA DI BRIANO	CE	CAMPANIA	2007	16/03/2007	NO
89	UNIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA	04194910263	CE - 245143	CANCELLO ED ARNONE	CE	CAMPANIA	NO	27/12/2007	NO
90	VE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA	03516190612	CE - 250182	TRENTOLA-DUCENTA	CE	CAMPANIA	NO	17/03/2009	NO
91	COOPERATIVA PRIMAVERA	03705830614	CE - 266083	MARCIANISE	CE	CAMPANIA	NO	29/04/2011	NO
92	SOCIETA' COOPERATIVA ECOAMBIENTE 2001	02767630615	CE - 194306	GRAZZANISE	CE	CAMPANIA	NO	27/04/2001	NO
93	ICARO COOPERATIVA CONSUMO SOLIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SPA	03496930615	CE - 249049	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	NO	23/01/2009	NO
94	THE NEW WORLD SOC. COOP. IN BREVE "T.N.W. SOC. COOP."	06511970961	CE - 256934	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	18/02/2009	NO
95	SOCIETA' COOPERATIVA SIMONE TRASPORTI E LOGISTICA	03555710619	CE - 253395	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	10/09/2009	NO
96	COOPERATIVA PELLICANO TRANS	03365610611	CE - 238451	CASERTA	CE	CAMPANIA	NO	27/06/2007	NO

ELENCO N.2/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE									
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
97	COOPERATIVA AGRICOLA LA RINASCITA BATTIPAGLIESE A R.L.	05954991211	NA - 786223	SANT'ANTONIO ABATE	NA	CAMPANIA	2009	31/01/2008	CONF
98	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA	05766031214	NA - 774587	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	2009	23/05/2007	NO
99	COOPERATIVA ICO - EDIL	06453191212	NA - 816753	MARIGLIANELLA	NA	CAMPANIA	2009	28/09/2009	NO
100	VICO LABOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSBAILITA' LIMITATA	06401651218	NA - 816005	VICO EQUENSE	NA	CAMPANIA	2009	20/05/2009	NO
101	LA PANTERA SOC.COOP.EDILIZIA A R.L.	05567681217	NA - 761822	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	2009	15/11/2006	NO
102	IL MIGLIO D'ORO '77 SOCIETA' COOPERATIVA	01395830639	NA - 457907	TORRE ANNUNZIATA	NA	CAMPANIA	2009	16/03/1989	NO
103	GEPY - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05951460632	NA - 466024	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	2009	19/09/1989	NO
104	AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA	06092591210	NA - 794922	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	2009	23/06/2008	NO
105	I FAGGI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	06362471218	NA - 810460	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	04/05/2009	NO
106	ENCOS SOCIETA COOPERATIVA	04343981215	NA - 690157	MARANO DI NAPOLI	NA	CAMPANIA	2009	18/01/2003	AGCI
107	CARTUCCIOPOLI BY I.G.S. SOCIETA' COOPERATIVA	05959461210	NA - 786704	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2009	29/01/2008	NO
108	SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI NOGARA JOB	03867400230	NA - 849389	MARIGLIANELLA	NA	CAMPANIA	2009	26/05/2009	NO
109	NAPOLI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	05981471211	NA - 787985	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2009	25/02/2008	NO
110	GIOVANNI DELL'AVERSANA SOCIETA' COOPERATIVA	80029430636	NA - 296240	ARZANO	NA	CAMPANIA	2009	19/02/1975	NO
111	EDILIZIA FAUSTA SOC.COOP. A.R.L.	80044440636	NA - 271956	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	2009	13/02/1970	NO
112	VERSO IL FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA	05727761214	NA - 772548	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2008	19/04/2007	NO
113	BREDA SOCIETA' COOPERATIVA	03326630633	NA - 330305	QUARTO	NA	CAMPANIA	2008	29/10/1980	UNCI
114	SOCIETA' COOPERATIVA PARCO DIANA SRL	06124500635	NA - 545834	FRATTAMAGGIORE	NA	CAMPANIA	2009	02/02/1989	NO
115	COOPERATIVA SOCIALE GENIO RIBELLE ONLUS	05113201213	NA - 733749	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2009	24/05/2005	UNCI
116	PESCATORI SUBACQUEI PROFESSIONALI RACCOGLITORI DI ESCHE COOP. A R.L.	06484131211	NA - 818319	TORRE ANNUNZIATA	NA	CAMPANIA	NO	02/11/2009	NO
117	ENERGY SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA	06088841215	NA - 794332	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2009	18/06/2008	NO
118	LOGISTICA E TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	06165441210	NA - 799700	ACERRA	NA	CAMPANIA	NO	10/10/2008	NO
119	OMNES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	05098021214	NA - 733490	CRISPANO	NA	CAMPANIA	2009	04/05/2005	NO
120	FUNARI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	00975970617	CE - 95870	VILLA LITERNO	NA	CAMPANIA	2009	09/10/1980	NO
121	MAREN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	06319911217	NA - 807599	POMIGLIANO D'ARCO	NA	CAMPANIA	NO	23/03/2009	NO
122	CTRS SOCIETA' COOPERATIVA	06500861213	NA - 819524	POZZUOLI	NA	CAMPANIA	NO	19/11/2009	NO
123	MAURO MODA SOCIETA' COOPERATIVA	05465001211	NA - 755208	TERZIGNO	NA	CAMPANIA	2009	06/07/2006	NO
124	COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS LA STELLA DEL MATTINO	06402211210	NA - 813313	NOLA	NA	CAMPANIA	NO	01/07/2009	NO
125	L'AVVENIRE SOCIETA' COOPERATIVA	06379511212	NA - 811744	SANT'ANTONIO ABATE	NA	CAMPANIA	NO	28/05/2009	NO
126	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO	05129201215	NA - 734861	AFRAGOLA	NA	CAMPANIA	2008	13/06/2005	NO
127	EUROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	07024481009	NA - 806861	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2006	06/04/2002	NO
128	MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06447401214	NA - 815890	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	22/09/2009	NO

ELENCO N.2/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
129	OKINAD SOCIETA' COOPERATIVA	05905521216	NA - 784354	SANT'ANTIMO	NA	CAMPANIA	NO	04/12/2007	NO
130	VESUVIAN AUTO SOCIETA' COOPERATIVA	06328591216	NA - 808499	TERZIGNO	NA	CAMPANIA	NO	01/04/2009	NO
131	GINESTRA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	03516030636	NA - 337103	VILLARICCA	NA	CAMPANIA	2008	01/07/1981	NO
132	EUROPA 90 - SOCIETA' COOPERATIVA	02676790658	SA - 235359	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	2009	04/10/1990	NO
133	TRE EMME - SOC. COOP. A R.L.	04310090651	SA - 357442	EBOLI	SA	CAMPANIA	2009	09/11/2005	NO
134	WHITE FASHION GROUP - SOCIETA' COOPERATIVA	04756200657	SA - 391164	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	2009	05/10/2009	NO
135	ANTILOPE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	03696890650	SA - 315521	SALERNO	SA	CAMPANIA	2008	07/08/2000	NO
136	COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	04594970651	SA - 379364	CAVA DE' TIRRENI	SA	CAMPANIA	NO	10/04/2008	NO
137	DE RISO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R L.	04576530655	SA - 378271	ANGRI	SA	CAMPANIA	NO	12/02/2008	NO
138	EUROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	02621350657	SA - 232220	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	2009	13/11/1989	NO
139	BENTIVOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA	03713690653	SA - 316300	PAGANI	SA	CAMPANIA	2009	07/10/2000	CONF
140	OASIS SOCIETA' COOPERATIVA R.L.	04456460650	SA - 368247	PADULA	SA	CAMPANIA	NO	24/01/2007	NO
141	G N TRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	03869640650	SA - 326462	SALERNO	SA	CAMPANIA	2007	29/01/2002	NO
142	LA FULGIDA SOCIETA' COOPERATIVA	04534000650	SA - 374704	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	2009	15/10/2007	NO
143	MIRAFLORES - SOCIETA' COOPERATIVA	04505430654	SA - 372554	SALERNO	SA	CAMPANIA	2008	27/06/2007	NO
144	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SISIFO O.N.L.U.S.	04506560657	SA - 372883	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	2009	25/06/2007	NO
145	SOLAR EOLICO SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	04467700656	SA - 369191	EBOLI	SA	CAMPANIA	2007	27/02/2007	NO
146	*TECNO SERVICE LIFT SALERNO - SOCIETA' COOPERATIVA	04716110657	SA - 387702	SALERNO	SA	CAMPANIA	2010	12/05/2009	NO
147	MARRAKECK SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	04619280656	SA - 380843	PALOMONTE	SA	CAMPANIA	NO	24/06/2008	NO
148	SOCIETA' COOPERATIVA BIO-VIS A R.L.	04537760656	SA - 374811	ANGRI	SA	CAMPANIA	NO	25/10/2007	NO
149	CAMPOLONGO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	04297030654	SA - 356503	EBOLI	SA	CAMPANIA	2007	20/09/2005	NO
150	COOP. TRASPORTI PADRE PIO - SOCIETA' COOPERATIVA	04220120655	SA - 350730	ANGRI	SA	CAMPANIA	2009	04/02/2005	NO
151	COOPERATIVA TRE ESSE SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA PREVALENTE	04378910659	SA - 362673	SALERNO	SA	CAMPANIA	2007	19/05/2006	NO
152	STARTER VALLE DEL SARNO - SOCIETA' COOPERATIVA	04574570653	SA - 377139	SARNO	SA	CAMPANIA	NO	14/02/2008	NO
153	AMBIENTE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	04612260655	SA - 380682	SCAFATI	SA	CAMPANIA	NO	26/05/2008	NO
154	SAN DESIDERIO - SOCIETA' COOPERATIVA	04730970656	SA - 389669	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	NO	09/07/2009	NO
155	IL RISTORO - SOCIETA' COOPERATIVA	04710810658	SA - 388200	SALERNO	SA	CAMPANIA	2009	24/04/2009	NO
156	NAUSICAA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04643600655	SA - 382653	EBOLI	SA	CAMPANIA	NO	07/10/2008	NO
157	JOB CENTER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03691140655	SA - 314732	AGROPOLI	SA	CAMPANIA	2009	06/07/2000	NO
158	EUROTRASPORTI VOLPICELLI SOCIETA' COOPERATIVA	04477540654	SA - 370461	BATTIPAGLIA	SA	CAMPANIA	2008	02/04/2007	NO
159	COOPERATIVA SOCIALE VOGLIA DI VIVERE SOC.COOP. A R.L.	03526320654	SA - 304630	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	2008	18/02/1999	NO
160	BAMBINI SI DIVENTA COOPERATIVA SOCIALE	02473030605	FR - 155005	CECCANO	FR	LAZIO	2007	27/12/2006	NO

ELENCO N.2/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
161	COOPERATIVA SOCIALE DANESI LUIGI	02399900600	FR - 149320	BOVILLE ERNICA	FR	LAZIO	2007	23/06/2005	NO
162	DANY SERVICES INTERNATIONAL COOPERATIVA	01006830572	RI - 61279	FORANO T	RI	LAZIO	2007	19/02/2007	NO
163	*PERCHIVUOLECAMBIARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11746221008	RM - 1325162	ROMA	RM	LAZIO	NO	19/01/2012	NO
164	COOPERATIVA AMICI DEL CAVALLO - SOCIETA' COOPERATIVA	08189171005	RM - 1080656	VALMONTONE	RM	LAZIO	2006	28/09/2004	NO
165	COOPERATIVA M.A.N. A R.L. A MUTUALITA' PREVALENTE	08914361004	RM - 1126736	ROMA	RM	LAZIO	2008	14/02/2006	NO
166	SOCIETA' COOPERATIVA C.B.M. SERVICE	07911101009	RM - 1061890	FIUMICINO	RM	LAZIO	2008	02/03/2004	NO
167	MOSCA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07678001004	RM - 1048885	ROMA	RM	LAZIO	2007	03/10/2003	NO
168	CAESAR LEMOUSINE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA DI PROD. E LAV. A R.L.	09463851007	RM - 1165404	ROMA	RM	LAZIO	2008	27/03/2007	NO
169	FULL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	07282571004	RM - 1027183	FIANO ROMANO	RM	LAZIO	2008	21/11/2002	NO
170	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA	09389441008	RM - 1159827	VELLETRI	RM	LAZIO	NO	26/02/2007	NO
171	ALTO JONIO SOCIETA' COOPERATIVA	02503140788	RM - 1151303	ROMA	RM	LAZIO	2007	14/05/2002	NO
172	AURORA - SOCIETA' COOPERATIVA	06581660724	BA - 495970	GIOVINAZZO	BA	PUGLIA	2011	26/03/2007	NO
173	ARKEOMUNDI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	06658560724	BA - 501797	BARI	BA	PUGLIA	2009	30/10/2007	NO
174	CITTA' GIARDINO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06236280720	BA - 471493	RUTIGLIANO	BA	PUGLIA	2009	14/12/2004	NO
175	CO.AR.BA. - SOCIETA' COOPERATIVA	06864770729	BA - 514846	BARI	BA	PUGLIA	2009	03/02/2009	NO
176	EDIZIONI MARIANNA 1 - SOCIETA' COOPERATIVA	06722330724	BA - 505428	MODUGNO	BA	PUGLIA	2008	12/02/2008	NO
177	L'ANCORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	05615460721	BA - 429061	BARLETTA	BA	PUGLIA	2009	15/11/2000	UNCI
178	SPEED GLOBAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	06795870721	BA - 510500	CORATO	BA	PUGLIA	NO	07/08/2008	NO
179	BARITRE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	05719020728	BA - 435674	BITRITTO	BA	PUGLIA	2007	18/06/2001	NO
180	ORIZZONTE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	04890570965	BA - 488360	BARI	BA	PUGLIA	2007	23/05/2005	CONF
181	TRASPO.MED - SOCIETA' COOPERATIVA	05172120726	BA - 403584	CONVERSANO	BA	PUGLIA	2007	24/04/1998	NO
182	PROGRESSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE LAVORO E SOLI.	03398770721	BA - 288376	GIOVINAZZO	BA	PUGLIA	2009	21/06/1985	NO
183	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA BELLAVISTA	06463530722	BA - 487682	MONOPOLI	BA	PUGLIA	2009	24/05/2006	NO
184	SERVIZI E MANUTENZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	06477670720	BA - 488605	PUTIGNANO	BA	PUGLIA	2009	28/06/2006	NO
185	PROGETTO GIOVANI SANVITESI SOCIALE A R.L.	01304960741	BR - 59411	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	PUGLIA	2009	08/04/1986	CONF
186	REGI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02172750743	BR - 126219	BRINDISI	BR	PUGLIA	2007	14/06/2007	NO
187	ASILI MONTESSORI SOC. COOPERATIVA	03646470710	FG - 262472	FOGGIA	FG	PUGLIA	NO	18/02/2009	NO
188	BONURA TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	03681960716	FG - 265220	CARAPELLE	FG	PUGLIA	NO	16/09/2009	NO
189	DAVID COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03571640717	FG - 257049	LESINA	FG	PUGLIA	NO	22/01/2008	NO
190	EDIL LUDO SOCIETA' COOPERATIVA	03528910718	FG - 253580	LESINA	FG	PUGLIA	2009	30/04/2007	NO
191	EDIL DESI SOCIETA' COOPERATIVA	03528900719	FG - 253579	LESINA	FG	PUGLIA	2009	30/04/2007	NO
192	CAPITANATA CARPENTIERI - SOCIETA' COOPERATIVA	03640440719	FG - 261885	SAN SEVERO	FG	PUGLIA	2009	23/01/2009	NO

ELENCO N.2/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*	*Ass.*
193	COOPER DAUNIA - SOCIET COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	03593620713	FG - 258461	ZAPPONETA	FG	PUGLIA	2009	14/04/2008	NO
194	SAN CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA	03317680712	FG - 238133	SAN MARCO LA CATOLA	FG	PUGLIA	2009	09/03/2004	NO
195	AGRINATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	03258040710	FG - 234210	CERIGNOLA	FG	PUGLIA	2009	03/04/2003	NO
196	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SANTA MARIA DEI MANZI	03417630716	FG - 245395	CERIGNOLA	FG	PUGLIA	2008	20/09/2005	NO
197	ITTICA MARGHERITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02306010717	FG - 209774	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	PUGLIA	2007	17/03/1998	LEGACOOP
198	L'ADRIATICA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	03393370717	FG - 243560	ORTA NOVA	FG	PUGLIA	2007	15/04/2005	NO
199	GARGANO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02262040716	FG - 206368	PESCHICI	FG	PUGLIA	2007	12/08/1997	UNCI
200	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. COOP. MANZONI	00586800716	FG - 135702	FOGGIA	FG	PUGLIA	2007	14/07/1980	NO
201	EDIL NORD SOCIETA' COOPERATIVA	03047780717	FG - 220670	LESINA	FG	PUGLIA	2007	22/04/2000	NO
202	EDIL EMMETRE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	03320840717	FG - 238504	APRICENA	FG	PUGLIA	2009	24/03/2004	NO
203	AQUILONIS SOCIETA' COOPERATIVA	02251360711	FG - 206240	FAETO	FG	PUGLIA	2009	30/05/1997	CONF
204	LAURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03363470711	FG - 241399	FOGGIA	FG	PUGLIA	2009	25/11/2004	NO
205	LA NUOVA ARENAIUOLA SOCIETA' COOPERATIVA	03086290719	FG - 222431	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	PUGLIA	2009	21/11/2000	NO
206	EDIL ROBI SOCIETA' COOPERATIVA	03333500712	FG - 239369	LESINA	FG	PUGLIA	2009	24/05/2004	NO
207	TRANSPO INTERNATIONAL - SOC. COOP.	03506590714	FG - 251778	STORNARA	FG	PUGLIA	NO	22/01/2007	NO
208	PESCA E TURISMO - SOCIETA' COOPERATIVA	03366950750	LE - 219340	CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	PUGLIA	2009	05/07/1999	NO
209	SALLENTIA - SOCIETA' COOPERATIVA	04094930759	LE - 266723	LECCE	LE	PUGLIA	2007	28/11/2007	NO
210	LAVORO & SPORT - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA	02024230753	LE - 143777	SAN CESARIO DI LECCE	LE	PUGLIA	2007	22/02/1985	NO
211	SAN GIORGIO TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	02571830732	TA - 155482	SAN GIORGIO IONICO	TA	PUGLIA	2007	26/07/2005	NO
212	SANTA CATERINA SOCIETA' COOPERATIVA	01881290736	TA - 100862	MASSAFRA	TA	PUGLIA	2007	24/04/1991	UNCI
213	COO.MAC. - COOPERATIVA MACELLATORI	00349030734	TA - 67761	GROTTAGLIE	TA	PUGLIA	2007	27/12/1978	NO
214	LUNA ROSSA - SOCIETA' COOPERATIVA	02440620736	TA - 146242	TARANTO	TA	PUGLIA	2009	21/10/2002	LEGACOOP
215	ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI MOLLUSCHICOLI TARANTINI SOCIETA'	01910270733	TA - 102330	TARANTO	TA	PUGLIA	2009	03/12/1992	LEGACOOP
216	STENOS SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA SOCIETA' COOPERATIVA	02711490736	TA - 164902	TARANTO	TA	PUGLIA	2008	26/05/2008	AGCI
217	TRENTINO NOVANTASEI SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	02072180736	TA - 108677	TARANTO	TA	PUGLIA	2009	04/10/1995	CONF
218	SUD MONTAGGI SOCIETA' COOPERATIVA	02559570730	TA - 154691	GINOSA	TA	PUGLIA	2009	14/04/2005	CONF
219	MITILSIRENA TARANTO - SOC. COOP. A R.L.	01007380734	TA - 86970	TARANTO	TA	PUGLIA	2008	30/01/1986	NO
220	SER.CON.AM. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02607400732	TA - 157935	TARANTO	TA	PUGLIA	2009	18/04/2006	CONF

14A06431

Comunicato riguardante la pubblicazione del decreto 3 luglio 2014 recante «Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO_2, ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove».

In data 3 luglio 2014, con decreto del ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e trasporti, è stata approvata la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO_2, ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO_2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

Il decreto e la guida sono stati pubblicati sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, all'indirizzo:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND§ionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2030991

14A06467

REGIONE TOSCANA

Approvazione delle ordinanze n. 29 del 15 luglio 2014 e n. 30 del 16 luglio 2014

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228, in relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:

che con propria ordinanza n. 29 del 15 luglio 2014 ha approvato l'elenco definitivo delle imprese beneficiarie dei contributi in "De minimis";

che con propria ordinanza n. 30 del 16 luglio 2014 ha disposto la liquidazione a beneficio delle imprese danneggiate;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 33 del 18 luglio 2014 - parte prima, ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 42, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

14A06451

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-188) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00